Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 224

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 5 settembre 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Anno L. 13.390 - Semestrale L. 7.320 Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Anno L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (*Palazzo del Ministero delle Finanze*) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 2 giugno 1962
registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1962
registro n. 53 Difesa-Esercito, foglio n. 22

Sono sanzionate le seguenti concessioni di decorazioni al valor militare già conferite « sul campo » dalle autorità all'uopo delegate:

MEDAGLIA DI BRONZO

PELLI Gino fu Prospero da Reggio Emilia, classe 1911, ex capo squadra LXXIX battaglione CC.NN. - Gruppo autotrainato « Tagliamento ». — Rimasto il plotone privo di ufficiali, ne assumeva il comando ed in combattimenti, continuati più giorni, dimostrava capacità e valore personale. Nei momenti più duri dell'azione, con il suo esempio e con spirito di sana iniziativa, contribuiva efficacemente alla tenace resistenza del suo battaglione, lanciando e trascinando i suoi uomini in violente azioni di difesa e di contrassalto. — Tschebotarewski, 21-25 agosto 1942.

CROCE AL VALOR MILITARE

CAVALLERO Giuseppe fu Angelo da Balco Canavese (Aosta), classe 1895, tenente colonnello 79° reggimento fanteria. — Coadiuvava il proprio comandante della Fanteria Divisionale nella difesa di un settore sul quale la Divisione ha combattuto valorosamente respingendo con efficacia tutti gli attacchi nemici. Portava valido contributo di tenacia all'esito felice di una colonna la quale, dopo dieci giorni di duri combattimenti, ed un percorso di 150 km. a bassa temperatura, senza rifornimenti con scarse disponibilità di munizioni, viveri e mezzi sboccava vittoriosamente nello schieramento delle truppe amiche. — Fronte del Don (Russia), 15-30 dicembre 1942.

RAGOZZINO Pietro fu Ausilio da Capua (Caserta), classe 1901, ex centurione (ora maggiore f. cpl.) 164° battaglione CC. NN. « Luigi Razza ». — Volontario nella campagna etiopica 1940-41, ardito combattente, comandante sagace di una compagnia camicie nere del 164° battaglione « Luigi Razza » durante la famosa difesa di Passo Uolchefit (Gondar) dal 3 aprile al 28 settembre 1941, dava continue brillanti prove di instancabile attività e di spiccato valore personale. Durante un attacco nemico del 26 agosto 1941 nella zona del caposaldo dell'Uolchefit, incurante del violento fuoco di artiglieria avversaria, svolgeva con il proprio battaglione azione efficace, serena, coraggiosa, contribuendo al felice esito del combattimento. Magnifica tempra di soldato e di comandante, dava continue prove delle sue belle virtù militari, nobilitate dal più alto spirito di sacrificio volontaristico. — Uolchefit, aprile-settembre 1941.

(4856)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 agosto 1962, n. 1311.
Organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Organico dell'ispettorato generale.

L'ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia è posto alla dipendenza diretta del Ministro Guardasigilli ed è costituito:

1) da un magistrato di Corte di cassazione con ufficio direttivo, con le funzioni di capo dell'ispettorato generale;

2) da un magistrato di Corte di cassazione con ufficio direttivo ovvero da un magistrato di Corte di cassazione, con le funzioni di vice capo dell'ispettorato generale;

3) da tre magistrati di Corte di cassazione, con le funzioni di ispettori generali capi;

4) da quattro magistrati di Corte di appello, con le funzioni di ispettori generali.

5) da un magistrato di tribunale con funzioni amministrative.

Art. 2.

Destinazione di magistrati all'ispettorato generale.

I magistrati addetti all'ispettorato generale sono destinati al Ministero di grazia e giustizia con funzioni amministrative e sono collocati fuori del ruolo organico della Magistratura, ai sensi dell'articolo 196 dell'ordinamento giudiziario approvato con il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Per effetto della disposizione di cui al precedente comma, la pianta organica dei magistrati in servizio al Ministero, stabilita dalla tabella N annessa al regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge; i magistrati collocati fuori del ruolo organico ai sensi dell'articolo 210 del regio decreto 30 gennaio 1941 sopra citato, non possono, in ogni caso, superare il numero di venticinque.

La destinazione dei magistrati all'ispettorato ha luogo a termini dell'articolo 15, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195.

I posti assegnati in organico all'ispettorato non possono essere utilizzati per altri uffici del Ministero.

Art. 3.

Ufficio di segreteria.

Ai servizi di segreteria dell'ispettorato generale sono addetti quattro funzionari di cancelleria, assegnati al Ministero di grazia e giustizia, ai sensi dell'articolo 7, settimo comma, dell'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie approvato con la legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e sei dattilografi giudiziari.

La direzione dell'ufficio è affidata ad un funzionario di cancelleria della carriera direttiva.

Art. 4.

Funzionari adibiti al servizio ispettivo.

All'ispettorato generale sono destinati per il servizio delle ispezioni dieci cancellieri capi di Corte di appello o segretari capi di Procura generale con le funzioni di ispettore superiore delle cancellerie e quattordici cancellieri capi di tribunale o segretari capi di Procura della Repubblica con le funzioni di ispettori delle cancellerie; essi vengono assegnati alle circoscrizioni ispettive stabilite nella tabella *B* allegata alla presente legge.

Ove esigenze di servizio lo richiedano, il Ministro può destinare all'ispettorato generale, temporaneamente ed in aggiunta alla pianta organica prevista dal comma precedente, altri cancellieri capi di tribunale o segretari capi di Procura della Repubblica fino a raggiungere il numero di sei, conferendo ai medesimi le funzioni di ispettori delle cancellerie ed assegnandoli in soprannumero alle circoscrizioni ispettive indicate nella tabella *B*. Tali funzionari saranno scelti dallo organico del Ministero di grazia e giustizia o degli uffici giudiziari, avuto riguardo alle necessità dei rispettivi servizi.

I funzionari di cui ai commi precedenti per essere destinati all'ispettorato debbono aver compiuto quindici anni di servizio effettivo negli uffici giudiziari; non possono essere assegnati a quelle circoscrizioni ispettive, nelle quali abbiano esercitato nell'ultimo quinquennio funzioni di cancelliere o di segretario.

Gli ispettori superiori e gli ispettori delle cancellerie dipendono dal capo dell'ispettorato generale o da chi ne fa le veci, essi hanno il proprio ufficio presso le Corti di appello indicate nell'allegata tabella *B*, alle quali sono addetti soltanto ai fini amministrativi ed ispezionano, di norma gli uffici giudiziari compresi nella circoscrizione cui sono stati assegnati.

Art. 5.

Conferimento delle funzioni ispettive.

Le funzioni ispettive ai funzionari di cancelleria e di segreteria posti alle dipendenze dell'ispettorato generale sono conferite con decreto del Ministro.

Art. 6.

Promozioni di funzionari con incarico ispettivo.

L'effettivo esercizio delle funzioni ispettive alle dipendenze dell'ispettorato generale è parificato al servizio prestato negli uffici giudiziari, ai fini del computo del biennio richiesto dall'articolo 44, secondo comma della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, per poter partecipare al concorso speciale ed allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a cancelliere capo di Corte di appello o a segretario capo di Procura generale.

La Commissione centrale di scrutinio, nella valutazione della qualità del servizio prestato dai funzionari di cancelleria o segreteria ai fini di cui all'articolo 30, terzo comma della predetta legge, terrà in particolare considerazione il lodevole esercizio delle funzioni ispettive.

Art. 7

Verifiche ispettive.

Il capo dell'ispettorato generale dispone, in conformità delle direttive impartite dal Ministro, le ispezioni in tutti gli uffici giudiziari allo scopo di accertare se i servizi procedono secondo le leggi, i regolamenti e le istruzioni vigenti.

Le ispezioni di cui al comma precedente hanno luogo, di norma, ogni triennio; il capo dell'ispettorato generale può ordinare che esse siano ripetute entro un termine minore negli uffici ove siano state riscontrate o per i quali vengono segnalate deficienze o irregolarità

Il Ministro può in ogni tempo, quando lo ritenga opportuno, disporre ispezioni negli uffici giudiziari.

Art. 8.

Esecuzione delle ispezioni.

Le ispezioni ai servizi di cancelleria e di segreteria delle Corti di appello e dei Tribunali sono, di norma, affidate ai magistrati dell'ispettorato generale; quelle

ai servizi di cancelleria delle Preture sono, di norma, affidate ai funzionari di cancelleria o di segreteria con funzioni di ispettore superiore o di ispettore.

Nelle ispezioni agli uffici di cancelleria o di segreteria i magistrati dell'ispettorato possono, previa autorizzazione del capo dell'ispettorato generale, farsi assistere da funzionari di cancelleria o di segreteria adibiti al servizio ispettivo.

Le ispezioni ai servizi degli ufficiali giudiziari sono disciplinate dall'articolo 120 dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni.

Art. 9.

Relazioni e referenze ispettive.

Al termine della verifica, l'ispettore redige una relazione nella quale menziona succintamente le irregolarità e le lacune riscontrate nei servizi e formula le proposte atte ad eliminarle.

I magistrati ispettori riferiscono anche sulla entità e tempestività del lavoro eseguito dai magistrati, nonchè sulla capacità, operosità e condotta dei funzionari addetti all'ufficio ispezionato.

I funzionari ispettori non possono esprimere apprezzamenti nè raccogliere informazioni sul personale che presta servizio nell'ufficio ispezionato; per quanto concerne l'attività dei magistrati essi debbono limitarsi al rilevamento dei dati statistici.

Nei casi in cui sia stata disposta, ai sensi del secondo comma dell'articolo 7, una nuova ispezione, e questa constati il permanere delle deficienze o irregolarità precedentemente riscontrate, il capo dell'ispettorato generale ne informa con rapporto il Ministro per gli eventuali provvedimenti anche di carattere disciplinare.

Art. 10.

Obbligo di denuncia.

Se nel corso delle ispezioni vengono accertati abusi o irregolarità gravi, l'ispettore ne informa immediatamente il capo dell'ispettorato generale, formulando le proposte circa i provvedimenti da adottare; quando dal ritardo possa derivare pregiudizio, dà egli stesso le disposizioni atte ad eliminare gli inconvenienti.

Art. 11.

Provvedimenti conseguenti ai rilievi ispettivi.

Fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, qualsiasi provvedimento conseguenziale alle ispezioni è devoluto alla competenza delle singole direzioni generali.

Art. 12.

Inchiesta amministrativa.

Il Ministro può avvalersi dell'ispettorato generale per l'esecuzione di inchieste sul personale appartenente all'ordine giudiziario e su qualsiasi altra categoria di personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia.

La direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena provvede normalmente alle inchieste con proprio personale.

Il magistrato ispettore incaricato di un'inchiesta nei riguardi di un magistrato deve, al termine dell'indagine e senza l'osservanza di particolari formalità, chiedere informazioni al capo dell'ufficio e chiarimenti all'inquisito, e poi riferire in merito al servizio prestato da quest'ultimo, alle attitudini ed alla capacità da lui dimostrate nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, nonchè su ogni altro fatto o elemento suscettibile di valutazione in sede disciplinare.

Criteri analoghi vengono adottati per le inchieste da eseguire nei confronti di funzionari.

Al termine dell'inchiesta il magistrato ispettore redige una dettagliata relazione, alla quale allega gli atti e i documenti acquisiti per l'accertamento della responsabilità disciplinare dell'inquisito.

Il capo dell'ispettorato generale trasmette al Ministro la relazione d'inchiesta, formulando, se del caso, proposte circa i provvedimenti da adottare.

Copia della relazione viene trasmessa al direttore generale competente.

Art 13.

Norme abrogate.

E' abrogata la legge 25 giugno 1940, n. 1212, e sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con la presente legge.

Art 14.

Decorrenza.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data ad Abano Terme, addì 12 agosto 1962

SEGNI

FANFANI — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli* BOSCO

TABELLA *A*

PERSONALE DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

	Numero dei posti
Magistrati di Corte di cassazione, con ufficio direttivo a norma dell'art. 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392	1
Magistrati di Corte di cassazione, con ufficio direttivo a norma dell'art. 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392, *ovvero* magistrati di Corte di cassazione	5
Magistrati di Corte di cassazione	3
Magistrati di Corte di appello	14
Magistrati di Corte di appello *ovvero* magistrati di tribunale	14
Magistrati di tribunale	47
Magistrati di tribunale *ovvero* aggiunti giudiziari	6
TOTALE . .	90

TABELLA B

RESIDENZA DEI FUNZIONARI ISPETTORI

Sede	Circoscrizione ispettiva	Numero degli ispettori
1. BARI	Distretti delle Corti di appello di Bari e Lecce	2
2. BOLOGNA	Distretti delle Corti di appello di Ancona e Bologna	2
3. CAGLIARI	Distretto della Corte di appello di Cagliari	1
4. CATANIA	Distretti delle Corti di appello di Catania e Messina	1
5. CATANZARO	Distretto della Corte di appello di Catanzaro e della sezione di Reggio Calabria	2
6. FIRENZE	Distretto della Corte di appello di Firenze	1
7. MILANO	Distretti delle Corti di appello di Brescia e Milano	2
8. NAPOLI	Distretti delle Corti di appello di Napoli e Potenza	3
9. PALERMO	Distretti delle Corti di appello di Caltanissetta e Palermo	2
10. ROMA	Distretti delle Corti di appello di L'Aquila, Perugia e Roma	4
11. TORINO	Distretti delle Corti di appello di Genova e Torino	2
12. VENEZIA	Distretti delle Corti di appello di Trento, Trieste e Venezia	2
	TOTALE	24

DECRETO-LEGGE 5 settembre 1962, n. 1312.

Sospensione dei termini nei Comuni delle provincie di Avellino e Benevento e in alcuni Comuni delle provincie di Caserta, Foggia, Campobasso e Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare norme per la sospensione dei termini nei Comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 1962 nelle provincie di Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Foggia e Salerno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

In tutti i Comuni delle provincie di Avellino e Benevento nei comuni di Alife, Arienzo, Capua, Cancello, Cesa, Conca della Campania, Formicola, Maddaloni, Mignano Montelungo, Pietramelara, Roccaromana, San Pietro in Fine, Santa Maria a Vico, Sessa Aurunca, Teano e Roccadevandro della provincia di Caserta; nei comuni di Accadia, Aurano Puglia, Bovino, Castelluccio Valmaggiore, Colle San Vito, Faeto, Monteleone Puglia e Roseto Valfortore della provincia di Foggia; nei comuni di Ururi, Gambatesa e San Martino in Pensilis della provincia di Campobasso; nei comuni di Mercato San Severino, Sarno e Baronissi della provincia di Salerno, il corso dei termini di prescrizione e di decadenza, scadenti dal 21 agosto al 15 ottobre 1962, è sospeso fino al giorno 15 ottobre 1962.

E' parimenti sospeso fino al 15 ottobre 1962 il termine della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, emessi prima del 21 agosto 1962, scadenti tra il 21 agosto 1962 e il 15 ottobre 1962 e pagabili da debitori residenti nei Comuni anzidetti.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1962

SEGNI

FANFANI — BOSCO — TAVIANI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1962
Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 86. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1962, n. 1313.

Erezione in ente morale della « Fondazione nazionale Carlo Collodi », con sede in Pescia.

N. 1313. Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la « Fondazione nazionale Carlo Collodi », con sede in Pescia, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1962
Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 49. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1962, n. 1314.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria a Mare, in contrada omonima del comune di Fermo (Ascoli Piceno).

N. 1314. Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Fermo in data 31 gennaio 1962, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria a Mare, in contrada omonima del comune di Fermo (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1962
Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 57. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1962, n. 1315.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Marco al Timavo nel comune di Duino Aurisina (Trieste).

N. 1315. Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili il decreto dell'Ordinario diocesano di Gorizia in data 13 febbraio 1962, integrato con postilla del 21 stesso mese ed anno, relativo alla erezione della parrocchia di San Marco al Timavo nel comune di Duino Aurisina (Trieste).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1962
Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 56. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1962, n. 1316.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Istituto Sacro Cuore di Gesù », con sede in Trino Vercellese (Vercelli).

N. 1316. Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Istituto Sacro Cuore di Gesù », con sede in Trino Vercellese (Vercelli).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1962
Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 55. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1962, n. 1317.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Zenone, sita in località Silvella del comune di Cordignano (Treviso).

N. 1317. Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Zenone, sita in località Silvella del comune di Cordignano (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1962
Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 54. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1962, n. 1318.

Autorizzazione alla « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi » ad accettare un legato.

N. 1318. Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1962, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la « Fondazione Pro Iuventute Don Carlo Gnocchi » viene autorizzata ad accettare la quota parte di un legato disposto dalla defunta signora Anna Maria Ida Biancardi vedova Mauri a termini del testamento olografo 24 novembre 1958, depositato e pubblicato per atto a rogito notaio dott. Giovanni Scamarone di Milano in data 8 ottobre 1960, n. 30312 di repertorio, a favore dell'« Opera Don Carlo Gnocchi » di Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1962
Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 82. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1962.

Modalità di attuazione dell'ammasso volontario dei bozzoli di produzione 1962.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Ritenuta la necessità di incoraggiare, indirizzare e sostenere l'iniziativa dei produttori intesa, attraverso l'ammasso volontario, a favorire la regolare immissione sul mercato dei bozzoli di produzione 1962 e la stabilità del prezzo relativo;

Visto l'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, contenente, tra l'altro, disposizioni circa la concessione di un contributo statale sugli interessi relativi ai prestiti contratti da Enti od Associazioni per corrispondere anticipi ai conferenti all'ammasso nonchè di contributi statali sulle spese di gestione dell'ammasso stesso;

Ritenuto che sussistano le condizioni previste dal terzo comma dell'art. 14 del decreto ministeriale in data 5 agosto 1961, con il quale sono state determinate le direttive quinquennali per l'applicazione della citata legge 2 giugno 1961, n. 454;

Considerata l'opportunità che la gestione dell'ammasso volontario, assistito dal contributo dello Stato, venga assunta da un unico ente che disponga di efficiente organizzazione a carattere nazionale e sia assoggettato istituzionalmente al controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la domanda della Federazione italiana dei consorzi agrari intesa ad ottenere la concessione dei benefici previsti dalla citata disposizione legislativa;

Ritenuto che l'Ente richiedente, per la capacità organizzativa dimostrata nel settore degli ammassi, presenta i requisiti richiesti;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda della Federazione italiana dei consorzi agrari intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 21 della legge 2 giugno 1961 n. 454, il contributo dello Stato nelle spese complessive di gestione nonchè sugli interessi gravanti sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti, per l'attuazione dell'ammasso volontario dei bozzoli di produzione 1962.

Art. 2.

L'ammasso volontario dei bozzoli verrà effettuato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari in accordo e con la collaborazione dell'Associazione nazionale bachicoltori e dalle sue Associazioni provinciali, le quali daranno la loro opera per la migliore esecuzione dell'ammasso. I rapporti fra gli Enti sopra indicati verranno regolati mediante apposita convenzione da stipularsi fra la Federazione italiana dei consorzi agrari e l'Associazione nazionale bachicoltori, ed approvata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3.

Per la gestione del predetto ammasso la Federazione italiana dei consorzi agrari è autorizzata ad avvalersi dell'opera dei Consorzi agrari provinciali. Potrà altresì utilizzare le attrezzature di proprietà di terzi purchè le attrezzature stesse vengano giudicate idonee

al ricevimento, essiccazione, deposito e conservazione del prodotto e si prestino per la più economica esecuzione del servizio.

Art. 4.

Sono concessi alla Federazione italiana dei consorzi agrari:

a) un contributo sulle spese complessive di gestione per l'ammasso volontario dei bozzoli di produzione 1962 nella misura del 90 per cento;

b) un contributo sugli interessi gravanti sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai produttori conferenti nella misura di L. 4 annue per ogni cento lire di capitale mutuato e per la durata massima di un anno. Qualora l'operazione di finanziamento, per qualsiasi causa, avesse una durata inferiore ad un anno, il contributo sarà calcolato in base alla durata effettiva dell'operazione sempre nella misura del 4 per cento annuo. La spesa complessiva per l'erogazione dei contributi di cui sopra, non potrà superare l'importo di L. 400.000.000.

Qualora l'applicazione delle suddette percentuali, in relazione all'entità delle effettive spese di ammasso, nonchè degli oneri di finanziamento, importasse una spesa superiore al limite anzidetto, la percentuale del contributo di cui alla lettera a) verrà ridotta in misura tale da contenere l'erogazione dei due contributi entro il suindicato limite di 400 milioni di lire.

Art. 5.

I prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai produttori conferenti dovranno essere effetuati ad un tasso di interesse non superiore al 6 per cento annuo, e l'ammontare degli acconti stessi non dovrà essere inferiore all'80 per cento del valore di mercato dei bozzoli determinato dalla Commissione nazionale di cui al successivo art 7 sentite le Commissioni provinciali di cui al successivo art. 6.

Art. 6.

In ogni provincia, ove viene attuato l'ammasso volontario dei bozzoli, è istituita, con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, una Commissione composta: da un rappresentante del Ministero dell agricoltura e delle foreste, che la presiede; da un rappresentante dell'Ente gestore; da tre rappresentanti dell'Associazione provinciale bachicoltori; e da due rappresentanti dell Organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.

Detta Commissione ha il compito di assistere l'Ente gestore in tutte le operazioni concernenti il conferimento, la conservazione e la vendita del prodotto nonchè di risolvere, in via amministrativa, le contestazioni che dovessero sorgere tra l'Ente ammassatore e i conferenti in ordine alle operazioni di ammasso.

Art 7.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste è altresì istituita, con sede in Treviso, una Commissione nazionale composta da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che la presiede; da un rappresentante dell'Ente gestore; da cinque rappresentanti dell'Associazione nazionale bachicoltori; da un rappresentante dell'Ente nazionale serico; e da due rappresentanti delle Organizzazioni agricole sindacali di categoria maggiormente rappresentative. Nelle deliberazioni, a parità di voti, prevale il voto del presidente.

Tale Commissione ha il compito:

a) di assistere l'Ente gestore per assicurare il regolare funzionamento dell'ammasso in tutte le provincie bachisericole;

b) esaminare e controllare il rendiconto finale di gestione;

c) risolvere, quale amichevole compositore, le controversie che dovessero sorgere tra l'Ente gestore e i conferenti nell'interpretazione ed esecuzione delle norme che regolano l'ammasso volontario;

d) esprimere, su richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il proprio parere su tutte le questioni che potessero sorgere in applicazione del presente provvedimento.

Art. 8.

Per ottenere l'erogazione dei contributi statali stabiliti con il precedente art. 4, la Federazione italiana dei consorzi agrari deve:

a) fornire, entro il 31 agosto 1962, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per le conseguenti determinazioni, gli elementi necessari per stabilire lo importo per chilogrammo a fresco da corrispondere all'Ente stesso, per ciascuna provincia, a fronte delle spese di raccolta, accentramento, essiccazione, cernita, custodia, conservazione, assicurazione contro il furto ed incendio, vendita e consegna agli acquirenti e generali di amministrazione, ivi compreso il rimborso spettante all'Associazione nazionale bachicoltori per l'azione di collaborazione ad essa affidata.

b) sottoporre all'approvazione del predetto Ministero la documentazione delle eventuali spese di carattere straordinario che si rendessero necessarie per la regolare attuazione dell'ammasso volontario;

c) dimostrare, per ogni provincia, a mezzo di estratti conto rilasciati dagli Istituti finanziatori, lo ammontare degli interessi maturati sui prestiti contratti per la corresponsione delle anticipazioni ai conferenti;

d) fornire, sempre per ogni provincia, l'elenco nominativo dei conferenti con l'indicazione dei quantitativi di bozzoli da ciascuno conferiti. Detti elenchi debbono essere vistati dal Presidente delle Commissioni provinciali di cui al precedente art. 6.

In base agli elementi ed ai documenti forniti dall'Ente gestore ai sensi del precedente comma, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo esame e parere della Commissione consultiva centrale per i rendiconti delle gestioni di ammasso istituita con decreto ministeriale 23 gennaio 1957, adotterà le relative determinazioni circa i contributi da erogare e disporrà la conseguente liquidazione.

Art. 9.

Sui bozzoli conferiti all'ammasso volontario grava il privilegio legale di cui alla legge 20 novembre 1951, n. 1297.

Art. 10.

In ogni provincia, ultimata la vendita del prodotto ammassato, l'ammontare dei ricavi, maggiorato dei contributi che lo Stato erogherà all'Ente gestore ai sensi del precedente art. 4 ed al netto delle antici-

pazioni corrisposte, degli oneri di finanziamento e delle spese di gestione, verrà ripartito, sentite le Commissioni provinciali, tra i conferenti, tenuto conto delle qualità e delle diverse classificazioni delle singole partite conferite.

Per consentire che, all'atto della ripartizione dello ammontare dei ricavi ai conferenti, possano essere corrisposti agli stessi i contributi di cui all'art. 4, la Federazione italiana dei consorzi agrari potrà chiedere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste acconti pari all'ammontare dei contributi spettanti per ciascuna provincia.

Art. 11.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare funzionamento dell'ammasso volontario.

Art. 12.

A chiusura della gestione dell'ammasso l'Ente gestore presenterà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'approvazione, il rendiconto nazionale della gestione stessa distinto per Provincia.

In tale rendiconto, che sarà preventivamente esaminato dalla Commissione nazionale di cui al precedente art. 7 e sottoposto al parere della Commissione centrale di cui al precedente articolo 8, saranno indicati i quantitativi di bozzoli conferiti e venduti, le spese di gestione, in esse compresi gli oneri di finanziamento, l'importo erogato a titolo di acconto ai conferenti, le somme ricavate dalla vendita del prodotto, i contributi erogati dallo Stato e le liquidazioni effettuate ai conferenti.

Art. 13

Sul capitolo 194 X dello stato di previsione di questo Ministero per il corrente esercizio finanziario 1961 1962, è impegnata la somma di L. 400.000.000 per la erogazione dei contributi concessi con il presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 giugno 1962

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1962
Registro n. 15 Agricoltura e foreste, foglio n. 298

(5115)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1962.
Classificazione tra le provinciali di cinque strade in provincia di Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1960 con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Reggio Emilia e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nello elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) sono comprese le strade:

1) Cavriago-Cella-Ponte Nuovo: dalla strada Reggio-Cavriago-Montecchio-Ponte Enza in Cavriago alla statale numero 9 (via Emilia) indi per la Barisella al Ponte Nuovo sul Crostolo	km. 10+500
2) Albinea-Cavazzone-Regnano-Casina: dall'incrocio in località « La Fola » della Pedemontana n. 18 con la n. 17 Reggio Albinea, per Cavazzone, Regnano, San Giovanni all'innesto della statale n. 63 del Cerreto in Casina .	» 21+400
3) Montefaraone Volestra Bebbio - Strada Radici: dalla provinciale di Serie tratto Pratissolo-Felina a Montefaraone, per Valestra e Bebbio alla provinciale delle Radici nei pressi di Case Mandrioli a Cerredolo .	» 9+700
4) Sesso-Cantone-Zurco: dalla statale n. 63 del Cerreto in Sesso al Cantone di Villa Argine indi alla stessa statale n. 63 in località Zurco di Cadelbosco di Sopra	» 7+500
5) Due Maestà-Sabbione-Arceto-Salvaterra: dalla provinciale Reggio-Scandiano-Veggia alle Due Maestà per Sabbione, Arceto, Salvaterra alla strada numero 49 Veggia-Rubiera	» 13+000
	km. 62+100

che sono state classificate provinciali con il citato decreto ministeriale 29 settembre 1960;

Vista la richiesta dell'Amministrazione provinciale di Reggio Emilia in data 30 giugno 1962;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sono classificate provinciali le cinque strade di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1962

Il Ministro: SULLO

(4896)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1962.
Classificazione tra le provinciali di venticinque strade in provincia di Torino.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1960 con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Torino e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali:

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nello elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano sono comprese le strade:

1) Venaria alla provincia Torino-Lanzo, con inizio alla frazione Altessano e termina presso la Cappella di S. Marchese	km.	0,930
2) Grugliasco-Collegno-Venaria, incrocia la strada statale n. 25 presso la frazione Regina Margherita, attraversa Collegno, e la frazione Sovonera di Venaria	»	9,665
3) Rivalta-Beinasco-Moncalieri passando per Beinasco si innesta sulla strada provinciale Torino-Orbassano e da questa attraverso la frazione Borgaretto termina alla strada statale n. 21	»	12,995
4) Collegno alla strada statale n. 25 verso Rivoli e Torino, dall'abitato di Collegno si dirama in due parti: una si immette sulla strada statale n. 25 presso Regina Margherita, l'altra seguendo la ferrovia Torino-Bussoleno si immette sulla strada statale n. 25 prima del confine del comune di Torino	»	2,057
5) Leini-San Maurizio-Ciriè	»	10,525
6) Moncalieri - Revigliasco - Pecetto, con inizio dal bivio della strada statale Padana Inferiore (presso Moncalieri)	»	7,000
7) Ciriè-San Carlo-Vauda alla Nole-Rocca-Rivara con inizio dal bivio con la strada provinciale Ciriè-Corio passando per San Carlo Canavese e Vauda si immette sulla strada comunale Nole-Rocca-Rivara	»	9,092
8) Rivarolo-Rivarossa, con inizio dalla strada provinciale Torino-Rivarolo passando per la frazione di Pasenaro e Argentera	»	9,940
9) Torino-Settimo, con inizio dal confine tra Torino e San Mauro presso l'Abbadia di Stura si congiunge presso l'abitato di Settimo Torinese alla strada provinciale Padana Superiore	»	1,430
10 Pianezza-San Gillio-La Cassa, con inizio da Pianezza passando per San Gillio termina sulla strada comunale dal raddoppio strada statale n. 25 a Casalette-Givoletta-Fiano presso l'abitato di La Cassa	»	9,630
11) Ivrea-Cascinette-Chiaverano-Biò di Borgofranco, con inizio dall'abitato di Ivrea, termina alla comunale Borgofranco-Andrate	»	9,282
12) Trana-Reano-Villarbasse-Sangano-Rivoli, a circa km. 1,000 da Villarbasse si diparte una diramazione terminante a Sangano	»	13,070
13) Bibiana-Cavour	»	6,585
14) Foglizzo-Caluso	»	6,171
15) Almese-Colle Lis-Viù, con inizio da Almes passando per Rubiana, Mompellato, Niquidetto, Col San Giovanni termina sulla provinciale Viù-Lemie-Usseglio-Margone presso la frazione Fucine	Km.	28,600
16) Piossasco-Cumiana-Colletta-Giaveno con inizio dalla strada provinciale Pinerolo Susa	»	14,305
17) Bricherasio-San Secondo-Porte, con inizio dalla strada provinciale Pinerolo-Torre Pellice per San Secondo termina a Ponte San Martino frazione di Porte	»	6,704
18) dalla Leini-Foglizzo a Romano-Ponte Chiusella, con inizio dalla strada provinciale Leini-Fogliazzo passando per Fogliazzo, Villate, Casetti, Bessolo, Roma, Cascine, termina alla strada statale n. 26 presso il ponte sul Chiusella	»	17,780
19) Cumiana-Piscina-Scalenghe - Castagnole-Carignano	»	27,164
20) Valle Ceppi alla strada statale n. 10, con inizio da Pino Torinese passando per Valle Ceppi termina alla strada statale n. 10	»	5,970
21) Villafranca-Faule, da Villafranca al confine provincia di Cuneo	»	5,454
22) Cafasse-Monasterolo-Vallo-Varisella-Fiano-Monasterolo e diramazione da circa km. 1,500 da Fiano a Vallo	»	13,750
23) dalla Torino-Casale a Rivodora di Baldissero	»	3,034
24) Brusasco-Verrua-Marcorengo alla Torino-Casale	»	7,658
25) Barbania-Levone con inizio dalla strada comunale Barbania-Rocca-Corio presso Barbania	»	2,145
	km.	240,846

che non sono state classificate provinciali con il decreto ministeriale;

Vista la richiesta dell'Amministrazione provinciale di Torino in data 28 giugno 1962;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sono classificate provinciali le venticinque strade di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1962.

Il Ministro: SULLO

(4895)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1962.

Classificazione tra le provinciali di sei strade in provincia di Pisa.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1960 con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge dall'Amministrazione provinciale di Pisa e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali,

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano b) sono indicate nello elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano b) sono comprese le strade:

1) San Miniato-San Lorenzo da San Miniato al bivio per Polaia e Montopoli nei pressi dell'abitato di San Lorenzo, passando per colline, Egola vecchia e La Serra	km. 10+300
2) di Montecastelli, dalla strada per Massetana in località Croce Bulera, al confine con la provincia di Siena, passando per San Dalmazio e Bivio per Montecastelli	» 11+000
3) di Laiatico, da Laiatico alla località « La Sterza » sulla strada provinciale di Val d'Era	» 4+300
4) di Buti, da San Giovanni alla Vena a Cascine di Buti passando per Vicopisano e Buti	» 7+700
5) di Casole, dalla strada statale numero 68 al confine con la provincia di Siena presso la Villa del Tignano	» 7+500
6) di Montaione, dalla località « La Serra » al confine con la provincia di Firenze in località Casastrada	» 7+300
Totale	km. 45+300

che non sono state classificate provinciali con il citato decreto ministeriale 22 luglio 1960;

Vista la richiesta dell'Amministrazione provinciale di Pisa in data 28 giugno 1962;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sono classificate provinciali le sei strade di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1962

Il Ministro: SULLO

(4894)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1962.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Rieti, con sede in Rieti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Rieti approvato con decreto ministeriale del 23 marzo 1950;

Visto il decreto ministeriale del 20 febbraio 1957, con il quale il dott. Leonida Bonanni e l'avv. Giustino De Sanctis vennero nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Rieti;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1960, con il quale l'avv. Giustino De Sanctis venne nominato presidente, in sostituzione del dott. Leonida Bonanni, ed il dott. Lorenzo Laurenzi venne nominato vice presidente della Cassa di risparmio medesima in sostituzione dell'avv. Giustino De Sanctis;

Considerato che i predetti nominativi sono scaduti di carica con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1961;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'avv. Giustino De Sanctis ed il dott. Lorenzo Laurenzi sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Rieti, con sede in Rieti, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° agosto 1962

Il Ministro: TREMELLONI

(4917)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1962.

Registrazione e controllo di Stato dei vaccini poliomielitici preparati con virus vivi attenuati.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le domande di registrazione di specialità medicinali costituite da vaccino poliomielitico preparato con virus vivi attenuati, per uso orale, presentate da alcune ditte farmaceutiche nazionali ed estere;

Viste le disposizioni relative alla produzione e allo smercio di sieri, vaccini e prodotti affini;

Attesochè il Consiglio superiore di sanità ha espresso il parere che detto vaccino sia impiegato nel territorio nazionale e che sia ammesso a registrazione e sottoposto, prima di essere messo in vendita, a controllo nell'Istituto superiore di sanità;

Viste al riguardo le proposte dell'Istituto superiore di sanità;

Considerato che le spese per il controllo dei sieri e vaccini sono a carico del produttore, e che tali spese possono essere preventivamente determinate nel loro complesso ammontare;

Visti gli articoli 161, 162, 180 e 181 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

Visti i regolamenti approvati con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478 e 18 giugno 1905, n. 407;

Decreta:

Art. 1.

Il vaccino poliomielitico preparato con virus vivi attenuati, sia di produzione nazionale che di produzione estera, è sottoposto all'obbligo della registra-

zione ai sensi e per gli effetti degli articoli 161, 162 e 180 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè a controllo preventivo di Stato, sia sul prodotto in fase di lavorazione, sia sul prodotto finito, serie per serie.

Art. 2.

Ai sensi degli articoli 161 e 180 del citato testo unico delle leggi sanitarie, possono essere autorizzate a produrre il vaccino poliomielitico vivo attenuato soltanto quelle ditte che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 3 del regolamento approvato con regio decreto 18 giugno 1905, n. 407, e dimostrino di possedere locali, personale e mezzi idonei per la produzione, per il controllo e per la conservazione del vaccino stesso, conformemente alle apposite istruzioni stabilite dall'Istituto superiore di sanità, allegate al presente decreto.

L'autorizzazione verrà rilasciata dal Ministro per la sanità, previ gli accertamenti del caso da parte dell'Istituto superiore di sanità.

Le spese per tali accertamenti sono a carico delle ditte produttrici, le quali rimborseranno direttamente all'Istituto superiore di sanità le spese stesse.

Art. 3.

Le ditte che richiedono l'autorizzazione a produrre vaccino poliomielitico con virus vivi attenuati dovranno preventivamente sottomettere ad esame presso lo Istituto superiore di sanità la storia e le caratteristiche dei ceppi di virus con cui intendono preparare il vaccino, allegando la seguente documentazione:

notizie sull'origine dei ceppi e sulle tecniche usate per la loro attenuazione;

proprietà antigeniche dei ceppi;

neuro-virulenza dei ceppi per le scimmie;

dati sulla stabilità genetica ed elencazione, per ogni singolo ceppo, dei cosiddetti marcatori virologici.

Il Ministro per la sanità, sentito il parere dell'Istituto superiore di sanità, dal quale saranno vagliate le caratteristiche dei singoli ceppi, ne autorizzerà o meno l'uso per la preparazione del vaccino.

Qualora nel corso della produzione del vaccino, la ditta produttrice intendesse cambiare i ceppi con cui prepara il vaccino, dovrà chiedere preventivamente l'autorizzazione al Ministero della sanità, comunicando contemporaneamente all'Istituto superiore di sanità la storia e le caratteristiche dei nuovi ceppi, con la documentazione di cui al primo paragrafo del presente articolo. L'uso dei nuovi ceppi sarà autorizzato o meno, secondo quanto stabilito nel precedente capoverso.

Art. 4.

Le ditte che, in base al dispositivo dell'art. 3, avranno ottenuta l'approvazione dei ceppi virali che intendono impiegare nella preparazione del vaccino, dovranno costituire una scorta di « semenza virale » sufficiente alla necessità di produzione del vaccino almeno per dieci anni, da conservare in adatti congelatori.

Tale semenza dovrà essere preprarata separatamente per ciascuno dei tre tipi di virus poliomielitico I, II e III, e dovrà costituire una sospensione virale omotipica ed unitaria ottenuta in un contenitore unico.

La semenza virale originaria potrà essere impiegata, per la preparazione del vaccino, non oltre il terzo passaggio in coltura di tessuti.

Un campione di 100 cm. 3 di semenza virale, per ciascun tipo di virus, dovrà essere depositato presso l'Istituto superiore di sanità, insieme con 10 cm. 3 di antisiero omologo a titolo noto.

Art. 5.

Ai sensi dell'art. 180, comma secondo, del citato testo unico delle leggi sanitarie, e dell'art. 12 e seguenti del predetto regolamento 18 giugno 1905, la produzione del vaccino poliomielitico preparato con virus vivi attenuati è sottoposta alla ordinaria vigilanza e al controllo preventivo da parte dell'Istituto superiore di sanità, che compirà, oltre che l'esame delle caratteristiche dei ceppi di cui al precedente art. 3, anche il controllo della semenza virale di cui all'articolo 4, e di ogni partita madre di sospensione virale omotipica o eterotipica e di ogni serie di vaccino finito che da essa provenga.

Ai fini del presente decreto per « ceppi virali » si intende una sospensione omotipica di un virus poliomielitico avente proprie caratteristiche biologiche e di cui si conosca la modalità di isolamento e la storia dei passaggi.

Per « semenza virale » si intende una sospensione di « ceppo virale » preparata in una sola volta per passaggio diretto — o al massimo due passaggi — dall'inoculo originale fornito da chi ha isolato il ceppo e da chi può comunque garantirne la provenienza, le caratteristiche biologiche, la stabilità.

Per « partita madre di sospensione virale » (di tipo I, II o III) si intende una miscela di singole preparazioni virali ottenute per semina e coltura delle semenze virali, colture riunite e mescolate in un unico contenitore di mescolamento.

Per « serie di vaccino » si deve intendere la sospensione virale, derivata per lavorazione rifinita, da una sola partita madre di sospensione virale o da un miscuglio di due o tre singole partite madri (una per ogni tipo di virus), distribuite e confezionate in dosi singole o multiple, rappresentative del vaccino finito.

Art. 6.

Per il controllo da parte dell'Istituto superiore di sanità delle semenze virali preparate con i ceppi di cui all'art. 3 i produttori faranno domanda in bollo al Ministero della sanità, allegando oltre alla documentazione di cui all'art. 3, la quietanza comprovante il pagamento nella Sezione della tesoreria provinciale a favore dell'Istituto superiore di sanità, della somma necessaria al rimborso delle spese di controllo determinata in lire un milione per ogni tipo di virus sottomesso a controllo, salva ed impregiudicata la facoltà di richiedere, da parte dell'Istituto superiore di sanità somme diverse quando, per modificazioni di tecnica, le operazioni di controllo comportino spesa diversa da quella sopraindicata.

Art. 7.

Le ditte produttrici, ottenuta l'approvazione dei ceppi dal Ministro per la sanità ed avendo sottoposto a controllo con risultato favorevole le semenze virali,

come indicato nel precedente art. 4, dovranno, prima di mettere in commercio od impiegare per uso clinico, anche a titolo sperimentale, qualsiasi quantitativo di vaccino poliomielitico preparato con virus vivi attenuati, chiedere, con domanda in bollo diretta al Ministero della sanità, che sia eseguito — per ogni serie di produzione — il controllo da parte dell'Istituto superiore di sanità, dichiarando nella stessa domanda il periodo di validità del vaccino e le condizioni del suo mantenimento durante tale periodo.

Alla domanda dovrà essere allegata copia dei protocolli di tutte le operazioni di produzione e dei controlli eseguiti sul vaccino, secondo le istruzioni di cui all'art 2 del presente decreto, nonchè la quietanza comprovante il pagamento alla Sezione della tesoreria provinciale a favore dell'Istituto superiore di sanità, della somma necessaria al rimborso delle spese di controllo, determinata in lire cinquecentomila per ciascuna serie di vaccino costituita da un solo tipo di virus, in lire un milione per ciascuna serie di vaccino costituita dal miscuglio di due tipi di virus, in lire un milione e cinquecentomila per ciascuna serie di vaccino costituita dal miscuglio dei tre tipi di virus, salva ed impregiudicata la facoltà da parte dell'Istituto superiore di sanità, di richiedere somme diverse quando, per variazioni di tecnica o altri motivi le operazioni di controllo comportino spese diverse da quelle indicate.

Art 8.

Il Ministero della sanità, ricevuta la domanda, disporrà che l'Istituto superiore di sanità provveda, in diretto accordo con la ditta produttrice, al prelevamento dei campioni nei modi prescritti dall'art 15 del regolamento 18 giugno 1905, n. 407 Le spese per il prelievo dei campioni sono a carico della ditta produttrice, la quale rimborserà direttamente all'Istituto anzidetto le spese stesse.

Le quantità di vaccino da prelevare sono precisate nelle istruzioni di cui all'art. 2 del presente decreto, salva restando la facoltà dell'Istituto superiore di sanità di prelevare o richiedere quantitativi diversi di materiale da controllare, in rapporto alle esigenze tecniche del controllo impiegato.

In base ai risultati favorevoli dei controlli, il Ministro per la sanità autorizzerà la vendita di ciascuna serie di vaccino, richiedendo la apposizione sugli involucri, in cui il vaccino viene distribuito, delle indicazioni previste dall'art. 15 del regolamento 3 marzo 1927, n. 478 e di quelle prescritte dal regolamento 18 giugno 1905, n. 407, con l'avvertenza che per data di fabbricazione, di cui all'art. 6 del regolamento per ultimo citato, si deve intendere la data dell'ultima determinazione del titolo virale del vaccino eseguita presso l'Istituto superiore di sanità.

Art. 9

Per la registrazione dei vaccini poliomielitici vivi attenuati provenienti dall'estero, oltre agli adempimenti previsti dagli articoli 3, 4 e 6 del presente decreto, le ditte interessate dovranno allegare alla domanda di registrazione un certificato rilasciato dalle autorità sanitarie responsabili del Paese di origine, debitamente legalizzato dalle autorità consolari italiane, da cui risulti che lo stabilimento produttore è regolarmente autorizzato alla produzione, secondo le norme vigenti in quel Paese, di vaccino poliomielitico preparat o coinvr«vs O6c5mr, etaoin shrdlu bmm preparato con virus vivi attenuati.

Dal certificato dovranno risultare inoltre:

a) i requisiti minimi richiesti dall'autorità sanitarie del Paese di origine per la produzione e vendita del vaccino;

b) una descrizione dei laboratori di produzione e di controllo della ditta produttrice, nonchè la qualifica del direttore responsabile dei laboratori stessi.

I requisiti richiesti non possono essere inferiori a quelli prescritti per i vaccini di produzione nazionale.

Art. 10.

I vaccini provenienti dall'estero dovranno essere sottoposti a controllo al loro arrivo, prima dell'importazione.

A tale scopo le ditte interessate dovranno presentare oltre alla relativa domanda un campione della sospensione madre riferentesi alla serie di vaccino da importare, nella misura indicata nelle apposite istruzioni ministeriali, nonchè copia autentica dei certificati originali del controllo eseguito dalle autorità sanitarie responsabili del Paese di origine ed una dichiarazione giurata attestante che la sospensione madre inviata fa parte di quella impiegata per la preparazione della serie di vaccino da importare.

A seguito di tali adempimenti l'Istituto superiore di sanità provvederà al prelevamento, nei modi previsti dall'art 15 del regolamento 18 giugno 1905, numero 407, ed al successivo controllo.

L'Istituto superiore di sanità eseguirà il controllo del vaccino, dopo aver constatato che i controlli, eseguiti dalle autorità sanitarie del Paese di origine, siano stati compiuti secondo metodiche note ed universalmente accettate e che i risultati conseguiti siano stati favorevoli.

L'importazione verrà autorizzata dal Ministero della sanità con comunicazione diretta alla Dogana presso la quale la merce è giacente.

Durante il controllo da parte dell'Istituto superiore di sanità, i vaccini da importare dovranno essere introdotti e conservati a —20°C in magazzini gestiti in regime di deposito doganale privato, la cui istituzione è subordinata al nulla-osta rilasciato dal Ministero della sanità, su parere di idoneità del predetto Istituto.

Le spese di ispezione e di prelevamento dei campioni sono a carico della ditta estera produttrice che le rimborserà direttamente all'Istituto superiore di sanità. Le spese di controllo corrispondono a quelle stabilite dal presente decreto per il vaccino poliomielitico di produzione nazionale.

Nella domanda rivolta al Ministero della sanità per ottenere l'autorizzazione all'importazione le ditte interessate dovranno documentare che la merce è giunta dall'estero.

Tutti i documenti, certificati o dichiarazioni, dovranno essere presentati in traduzione italiana giurata, vistati dalle autorità consolari italiane dei Paesi di origine del vaccino.

Art 11.

I contravventori saranno puniti a norma di legge.

Art 12.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 agosto 1962

Il Ministro per la sanità
JERVOLINO

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

ALLEGATO

Istruzioni riguardanti la produzione, il controllo e la conservazione del vaccino vivo attenuato contro la poliomielite, per uso orale.

1) PERSONALE:

Il personale addetto alla produzione deve essere limitato al numero indispensabile di individui tecnicamente molto ben preparati e deve rigorosamente rispettare le seguenti norme:

a) sottoporsi a vaccinazione con vaccino preparato con virus vivi allo scopo di contenere la possibilità di diventare escretori di virus polio virulenti nel corso della lavorazione;

b) fare la doccia e indossare biancheria e indumenti sterilizzati tutte le volte che entra in laboratorio;

c) rimanere nel laboratorio durante i turni di lavoro e non uscirne per alcuna ragione.

2) AMBIENTI

Il laboratorio per la produzione di vaccino poliomielitico vivo attenuato deve essere costituito da quattro gruppi di ambienti destinati esclusivamente a questo scopo:

a) stabulario per la segregazione delle scimmie da utilizzarsi per la produzione del vaccino;

b) locali per la produzione del vaccino;

c) locali per il controllo del vaccino in coltura di tessuti;

d) locali per il controllo del vaccino in animali.

Lo stabulario per la segregazione delle scimmie deve assicurare il più completo isolamento degli animali dai locali adibiti alla produzione del vaccino e deve essere dotato di un opportuno sistema di filtrazione dell'aria in uscita.

I reni prelevati agli animali nello stabulario di segregazione vanno posti in un recipiente sterile e introdotti, attraverso una piccola finestra, nel locale di produzione.

Il locale di produzione deve essere fornito di stanze in cui si lasciano gli indumenti che il personale indossa fuori del laboratorio.

Nessuna comunicazione deve esistere tra i locali adibiti alla produzione e i laboratori adibiti al controllo.

Prima dell'inizio della produzione di ciascuna serie, i locali vanno sterilizzati con nebulizzazione di sostanze antisettiche e prolungata accensione di lampade U.V.

3) SCIMMIE:

Le scimmie cui prelevare i reni per la produzione della semenza virale e del vaccino vero e proprio debbono appartenere ai generi *Macaca, Cercopithecus, Patas* o ad altri preventivamente approvati dall'Istituto superiore di sanità.

Gli animali devono essere mantenuti in segregazione preventiva per almeno sei settimane.

Durante tale periodo gli animali debbono rimanere in gabbie a parti piene da tutti i lati, tranne che sul fronte; in tali gabbie non vanno mai messi più di due animali.

Qualora si verifichi nel gruppo una mortalità mensile superiore al 5 % (esclusi eventi accidentali o cause non dovute a malattie infettive), il periodo di quarantena va raddoppiato.

Al momento dell'uccisione, per il prelievo dei reni, gli animali devono essere accuratamente esaminati dal veterinario per escludere qualsiasi sintomo di malattia con particolare riguardo alla tubercolosi e a lesioni herpes-simili intorno alle labbra o nella cavità boccale.

4) PRODUZIONE:

A) *Semenza virale*

Prima di iniziare la produzione vera e propria del vaccino bisogna preparare un congruo quantitativo di « Semenza virale » di ciascuno dei tre tipi di virus; tale « Semenza virale » dovrà essere conservata a -60° C suddivisa in piccoli contenitori, ognuno dei quali servirà, nei dieci anni successivi, come inoculo per la produzione delle serie singole; essa, prima di venire usata, dovrà essere sottoposta ai seguenti controlli:

1) identità;

2) sterilità per schizomiceti e miceti;

3) assenza di virus estranei;

4) costanza dei caratteri biologici dimostrabili con le colture dei tessuti in rapporto a una sospensione di virus di riferimento;

5) costanza dei caratteri biologici dimostrabili mediante l'inoculazione in scimmie per via intratalamica ed intraspinale, in confronto con una sospensione di virus di riferimento.

B) *Serie di vaccino*

Per la produzione della semenza virale e del vaccino si usa la sospensione cellulare ottenuta mediante tripsinizzazione dei reni di scimmia, risospesa nell'adatto terreno di crescita e distribuita in bottiglie e messa ad incubare a 37° C.

Dopo il cambio del terreno, le bottiglie vanno tenute in osservazione per tre giorni prima di essere inoculate.

Il gruppo di colture proveniente da ciascuna scimmia va inoculato solamente se, dopo tale tempo, in nessuna delle bottiglie si riscontra il sia pur minimo fenomeno riportabile alla presenza di virus latenti nelle cellule.

Inoculare quindi solo il 75 % di ciascun gruppo mentre il 25 % deve essere tenuto come controllo (è preferibile che questa percentuale di cellule venga distribuita in piccole bottiglie onde facilitare l'osservazione microscopica).

Tutte le colture vanno mantenute a 37° C dopo il cambio del terreno.

Passati i primi tre giorni di osservazione si inocula il virus piuttosto diluito (1:1000).

Le bottiglie inoculate messe a 34° C mentre quelle di controllo devono essere mantenute a 37° C.

L'effetto citopatologico da virus poliomielitico si verifica dopo 3-4 giorni. E' consigliabile non aspettare che tutte le cellule siano cadute nei liquidi e, pertanto, prima che ciò si verifichi, mettere le bottiglie a -30° C.

5) CONTROLLO:

A) *Controllo da eseguire sul liquido proveniente dalle bottiglie non inoculate.*

Al momento della raccolta dei virus poliomielitici nessuna delle bottiglie tenute come controllo deve presentare fenomeni citopatologici che facciano sospettare la presenza di virus latenti.

A tali bottiglie di controllo si cambia il terreno, di cui si congela un campione a -30° C, e si tengono in osservazione un'altra settimana.

Allo scadere di tale settimana si preleva un altro campione da ogni bottiglia di controllo, si passano cm³ 0,5 sia dal primo che dal secondo campione in 10 colture in provette di reni di scimmia dello stesso tipo di quella adoperata per la produzione ma ottenuta da un altro animale, in 10 colture di reni di cercopiteco, in 10 colture di reni di coniglio. Tali colture vengono mantenute in osservazione per 2 settimane alla temperatura di 37° C.

Allo scadere del tempo, con le colture di rene di scimmia, si eseguirà la prova dell'emoadsorbimento, che dovrà riuscire negativa.

I volumi di vaccino da utilizzarsi per i controlli vanno invece conservati ad almeno -60° C, tranne quelli per il controllo di assenza del virus B che devono essere mantenuti a 4° C.

I congelatori ed i frigoriferi in cui si conservano tali sospensioni di virus per i controlli non devono contenere altro materiale.

B) *Controlli da eseguire sulla sospensione di virus prodotta da ogni singola scimmia e gruppi di poche scimmie.*

1) Controllo del titolo infettante che dovrebbe essere maggiore o uguale a 10^7 TCID $_{50}$/cm³.

2) Sterilità per i miceti e schizomiceti.

3) Controllo del marker T: può essere eseguito in colture in provette inoculando, contemporaneamente alla sospensione del virus del vaccino, una sospensione dello stesso ceppo attenuato di riferimento a una sospensione di un ceppo virulento dello stesso tipo.

Eseguire la diluizione di ciascun virus da 10^{-1} a 10^{-9} e inoculare cm³ 0,2 di ciascuna diluizione in 4 colture di rene di scimmia lavate tre volte e che, dopo essere state inoculate, vanno poste due a 36° C e due a 40° C.

Le colture vanno lette solo dopo 7 giorni ed il titolo a 36° C, deve essere 10^6 maggiore, per il tipo 1, e 10^5, per il 2 e 3, delle colture tenute a 40° C.

Durante questo tempo i termostati non vanno aperti.

4) Controllo di identità e di assenza di altri virus provenienti da rene di scimmia.

a) Allestire, con sospensioni di virus provenienti da ciascuna scimmia, reazioni di neutralizzazione mettendo a contatto, per 4 ore a 37° C e per una notte a 4° C, eguali volumi di un siero specifico ad alto titolo (non preparato in scimmie, e ottenuto inoculando virus passato almeno 5 volte in colture continue di cellule umane) con:

cm^3 5 del miscuglio di virus non diluito più ugual volume di siero;

cm^3 5 del miscuglio di virus diluito 10^{-2} più ugual volume di siero.

Dopo il contatto, inoculare cm^3 0,5 di ciascun miscuglio in 20 colture cellulari di rene di scimmia del genere *Macaca*. La stessa tecnica va ripetuta usando cellule di reni di cercopiteco.

Allestire in parallelo eguale numero di colture di controllo con solo virus e anche con solo siero. Incubare le colture a 37° C.

Dopo 7 e 14 giorni di osservazione sostituire il terreno vecchio con terreno nuovo integrato, in ogni provetta, con cm^3 0,1 di siero specifico. Mantenere in osservazione per altri 7 giorni (totale 21 giorni).

Se compare effetto citopatologico, controllare che esso sia dovuto solo a virus poliomielitico sfuggito alla neutralizzazione e non ad altri virus estranei.

b) Inoculare cm^3 0,25 del vaccino conservato a 4° C, e cm^3 0,25 del vaccino conservato a -60 C in 20 provette di colture cellulari di rene di coniglio. I conigli donatori debbono avere una età inferiore alle tre settimane. Le colture cellulari dovranno contenere un terreno di mantenimento con il 5 % di siero, e dovranno essere tenute in osservazione per due settimane; il terreno dovrà essere cambiato ogni quattro giorni.

Non debbono comparire fenomeni citopatologici trasmissibili.

Un ugual numero di controlli va tenuto in osservazione per lo stesso periodo.

C) *Controllo da eseguire sul miscuglio omotipico.*

1) Controllo del marker T (vedi sopra).

2) Sterilità per TBC: inoculare, per via intraperitoneale, con cm^3 5 del miscuglio, 5 cavie tubercolino-negative. Controllare, dopo 4 settimane, la reazione alla tubercolina e praticare poi l'autopsia degli animali inoculati.

3) Controllo del virus B: inoculare, con cm^3 0,2 del miscuglio, due conigli per via intracerebrale, e con cm^3 0,1 altri due conigli su cornea scarificata. Durata dell'osservazione: 21 giorni.

4) Controllo dell'assenza di virus coxsackie: ciascun topino di due covate di almeno cinque animali di 1 giorno va inoculato con cm^3 0,1 del miscuglio per via intraperitoneale e cm^3 0,01 per via intracerebrale. Osservare per 14 giorni. Debbono sopravvivere l'80 % degli animali. Gli animali che morranno dopo 24 ore dall'inoculo saranno studiati istologicamente e saranno adoperati per preparare emulsioni da inoculare in una nuova covata di topini.

5) Controllo dell'assenza del virus della coriomeningite linfocitaria: inoculare 20 topini adulti del peso di 15-20 grammi, con cm^3 0,5 di vaccino, per via endoperitoneale, e con cm^3 0,03 per via intracerebrale. I topini vanno tenuti in osservazione per 21 giorni. Almeno l'80 % deve sopravvivere. A ciascun topo che muore dopo 24 ore dall'inoculazione va prelevato il cervello che deve servire in parte per allestire preparati istologici e in parte per inocularlo in altri 5 topini.

6) Controllo di patogenicità per la scimmia: inoculare sia per via intratalamica che per via intraspinale le seguenti scimmie: *Macaca rhesus* o *M. cynomolgus* con vaccino che abbia almeno 10^7 TCID $_{50}/cm^3$:

a) Inoculazione intratalamica.

Inoculare 10 scimmie con cm^3 1 di ciascun virus non diluito (cm^3 0,5 per ogni talamo e 5 scimmie con ciascun virus diluito a 10^{-1} (totale 45 scimmie). L'inoculazione va eseguita molto lentamente con localizzatore anatomico. Periodo di osservazione 17-21 giorni. Nessuna di tali scimmie deve presentare paralisi dopo 48 ore dall'inoculazione. Nel caso compaiano segni clinici sospetti, tenere l'animale in osservazione per altre 24 ore e poi sacrificarlo per allestire preparati istologici e per tentare di isolare virus dal midollo cervicale e lombare. A tale scopo si inoculino colture di rene di scimmia con una emulsione midollare non diluita e diluita da 10^{-1} a 10^{-4}. Per l'interpretazione di tale test attenersi alle prescrizioni del *Revised Memorandum* August 15, 1961 del dott. Sabin.

b) Inoculazione intraspinale.

Inoculare 10 sciemmie con cm^3 0,1 di ciascun virus non diluito e 5 scimmie con ciascun virus diluito a 10^{-1}, 10^{-2}, 10^{-3}, 10^{-4} (totale 90 scimmie).

Periodo di osservazione 17-21 giorni. Allestire quindi preparati istologici per controllare il grado di disseminazione delle lesioni specifiche e raffrontarlo con quello di scimmie inoculate con sospensione di virus di riferimento.

D) *Controllo terminale*

1) Concentrazione del virus: il titolo infettante di ciascuno dei 3 tipi di virus non deve risultare inferiore a 3×10^5 TCID $_{50}/cm^3$, di modo che due gocce (cm^3 0,1) contengano la dose vaccinante che va fissata a 3×10^5 TCID $_{50}$.

2) Prova di identità.

Il tipo o i tipi di virus presenti nel vaccino devono essere sierologicamente identificati.

3) Prova di sterilità per miceti e schizomiceti.

4) Controllo di tossicità: inoculare 10 topini con cm^3 0,5 di vaccino per via endoperitoneale e 5 cavie con cm^3 5 sempre per via endoperitoneale. Osservazione per 7 giorni.

6) CAMPIONI PER IL CONTROLLO DI STATO

Il prelevamento della semenza virale e dei campioni di vaccino antipolio, durante le varie fasi di preparazione e come prodotto finito, deve essere compiuto dall'Istituto superiore di sanità.

La quantità di ogni campione da prelevare sarà stabilita in base alle necessità tecniche e comunicata alla ditta interessata.

Per quanto riguarda le ditte estere, saranno esse stesse a provvedere direttamente all'invio della semenza virale e dei campioni di vaccino provenienti dalle varie fasi di lavorazione, accompagnandoli dai relativi protocolli e da dichiarazioni giurate.

7) CONSERVAZIONE DEL VACCINO

Il vaccino antipoliomielitico vivo attenuato deve essere conservato a temperatura non superiore a -20° C.

Conservato in tali condizioni, *senza essere mai rimosso* sia pure temporaneamente, il vaccino conserva la validità per due anni a partire dall'ultima determinazione del titolo eseguita dall'Istituto superiore di sanità.

Dal momento in cui viene portato fuori dai congelatori della ditta produttrice per essere distribuito, la durata della validità è di 12 mesi, purchè conservato a temperatura non superiore a -20° C.

Durante il trasporto è necessario che il vaccino sia sempre mantenuto congelato.

La validità di un vaccino antipoliomielitico vivo attenuato è perciò di mesi dodici, a decorrere dal momento in cui viene portato fuori dalla ditta di produzione, sempre che tale periodo di dodici mesi rientri nel limite massimo di due anni, come detto in precedenza.

(5048)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1962.

Nomina di un sindaco effettivo e di uno supplente dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760;

Visto il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze, approvato con proprio decreto 1° luglio 1953, e le successive modificazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 12 luglio 1962;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Forti e il prof. dott. Giuseppe Carrai sono confermati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze.

Essi resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1963.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 agosto 1962

Il Ministro: TREMELLONI

(5018)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1962.

Nomina di un sindaco effettivo e di uno supplente della Sezione autonoma per il credito cinematografico presso la Banca Nazionale del Lavoro, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il regio decreto 14 novembre 1935, n. 2504:

Visto lo statuto della Sezione autonoma per il credito cinematografico presso la Banca Nazionale del Lavoro, con sede in Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 luglio 1949;

Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 1959, con il quale vennero confermati sindaco effettivo e sindaco supplente della predetta Sezione autonoma rispettivamente il dott. Mario Baldi ed il dott. Luigi Albanese;

Visto il proprio decreto in data 27 giugno 1961, con il quale il dott. Mario Pasquali venne nominato sindaco effettivo della Sezione in sostituzione del dottor Mario Baldi;

Considerato che i predetti nominativi sono scaduti dalla carica per compiuto periodo;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella seduta del 12 luglio 1962;

Decreta:

Il dott. Mario Pasquali è confermato sindaco effettivo ed il dott. Pasquale Misuraca è nominato sindaco supplente della Sezione autonoma per il credito cinematografico presso la Banca Nazionale del Lavoro, con sede in Roma.

Essi resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1964.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 agosto 1962

Il Ministro: TREMELLONI

(5017)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1962.

Nomina di un sindaco effettivo e di un supplente dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760;

Visto il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, approvato con proprio decreto 2 ottobre 1948, e le successive modificazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella seduta del 12 luglio 1962;

Decreta:

Il dott. Gennaro Masucci e il dott. Ricardo Boutet sono confermati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma.

Essi resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1963.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 agosto 1962

Il Ministro: TREMELLONI

(5019)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1962.

Classificazione tra le provinciali di ventitre strade in provincia di Verona.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1960, n. 44112, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Verona e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b)* sono indicate nello elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b)* sono comprese le strade:

1) Marano - Gerna - Sant'Anna d'Alfaedo: passando per Pezza, San Rocco, Cerna, Spiazzo, Cona nei pressi di Sant'Anna d'Alfaedo ove si innesta con la strada Negrar Prun Sant'Anna d'Alfaedo . . . . km. 16+100

2) Valeggio per Volta Mantovana: staccandosi poco oltre la frazione Borghetto, sale sulla destra del Mincio fino alle vicinanze del confine con la provincia di Mantova, procedendo in direzione di Volta Mantovana	km.	2+400
3) Fosse Barozze Ronconi Selvavecchia Erbezzo Scandole Boscochiesanuova	»	26+000
4) Borgo Roma di Verona San Giovanni Lupatoto Oppeano	»	20+100
5) Bardolino Cavaion Affi	»	7+800
6) Cavaion Ronchi di Pastrengo	»	4+300
7) Garda Costermano Caprino, passando per Pesino e per fraz. Boi	»	11+800
8) Torri del Benaco Albisano innesto per San Zeno di Montagna	»	9+100
9) Peschiera per Pozzolengo (confine provincia)	»	4+400
10) Peschiera per Ponti sul Mincio (confine provincia)	»	2+900
11) Valeggio per Monzambano (confine provincia)	»	5+400
12) Valeggio Borghetto per Solferino (confine provincia)	»	3+800
13) Sommacampagna Custoza Coronini di Villafranca alla strada comunale Valeggio Villafranca	»	10+300
14) Strada statale n. 11 Sona alla strada Bussolengo Sommacampagna	»	3+200
15) Tomba di Verona Beccacivetta Vigasio	»	12+100
16) Salizzole Crosare Bovolone	»	4+600
17) Salizzole Bivio per Engazzà Nogara	»	9+500
18) Sanguinetto Asparetto Strada provinciale Legnaghese destra	»	6+100
19) Raldon Barbare Santa Maria di Zevio	»	6+200
20) Zevio Palù passando frazione Capitello frazione Valon	»	7+500
21) Belfiore Castelletto Strada statale n. 11	»	4+800
22) Pressana Carampelle Casoni Caselle	»	4+500
23) Roveredo di Guà Guà Crosare	»	2+600
	km.	185+500

che non sono state classificate provinciali con il citato decreto ministeriale 20 luglio 1960, nè con il successivo decreto ministeriale 30 giugno 1961;

Vista la richiesta dell'Amministrazione provinciale di Verona in data 19 giugno 1962;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sono classificate provinciali le ventitre strade di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 agosto 1962

Il Ministro Sullo

(4927)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1962.

Inquadramento nei prezzi di tariffa di nuovi tipi di tabacchi lavorati esteri e radiazione di altri tipi di prodotti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 19 dicembre 1958, n. 1085;

Vista la legge 11 aprile 1959, n. 137;

Vista la legge 21 ottobre 1960, n. 1314;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1960, n. 1545;

Visto il decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro in data 27 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1960, registro n. 6 Monopoli, foglio n. 347, e successive modificazioni;

Ritenuto che occorre provvedere all'inquadramento, in base alle quote richieste dai fornitori, di alcuni nuovi tipi di tabacchi lavorati esteri — di provenienza C.E.E. — nelle classificazioni dei prezzi di tariffa di cui alle tabelle annesse ai decreti del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167 e 15 dicembre 1960, n. 1545, nonchè alla radiazione dalla tariffa di vendita di altri tipi di prodotti;

Decreta:

Art. 1

Nella classificazione stabilita dalle tabelle *A*, *B*, *C* ed *E* annesse al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167 — tenuto conto della sostituzione della tabella *E* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1960, n. 1545 — i seguenti tipi di tabacchi lavorati di produzione estera, provenienza C.E.E., sono inquadrati nei prezzi di tariffa a fianco di ciascuno indicati:

TABACCHI DA FIUTO

Tedeschi:

Russischer Angentabak: Lit. 4.000 il Kg. convenzionale più dazio.

TRINCIATI

(tariffa a peso reale per l'inquadramento ed agli effetti doganali)

Olandesi:

Zephyr: Lit. 9.250 il Kg. reale più dazio sul peso reale.

Tedeschi:

Lincoln: Lit. 10.250 il Kg. reale più dazio sul peso reale;

Oxford: Lit. 9.500 il Kg. reale più dazio sul peso reale.

(tariffa a peso convenzionale per la vendita)

Olandesi:

Zephyr (n. 20 bustine da gr. 45 ciascuna): Lit. 8.400 il Kg. convenzionale più dazio sul peso reale (gr. 900).

Tedeschi:

Lincoln (n. 20 bustine da gr. 45 ciascuna): Lit. 9.300 il Kg. convenzionale più dazio sul peso reale (gr. 900);

Oxford (n. 20 bustine da gr. 50 ciascuna): Lit. 9.500 il Kg. convenzionale più dazio sul peso reale (gr. 1000).

SIGARI

Belgi-Lussemburghesi:

Real (Taf) (n. 200 pezzi da gr. 5,9 ciascuno): Lit. 21.000 il Kg. convenzionale più dazio sul peso reale.

Olandesi:

Senator (Gulden Eeuw) (n. 200 pezzi da gr. 3,2 ciascuno): Lit. 17.000 il Kg. convenzionale più dazio sul peso reale;

Elisabeth Bas Succes (n. 200 pezzi da gr. 4,4 ciascuno): Lit. 21.000 il Kg. convenzionale più dazio sul peso reale.

Tedeschi:

Handelsgold Imperial (n. 200 pezzi da gr. 5 ciascuno): Lit. 16.000 il Kg. convenzionale più dazio sul peso reale.

SIGARETTE

Belghe-Lussemburghesi:

Lux: Lit. 12.000 il Kg. convenzionale più dazio;

Aro: Lit. 12.000 il Kg. convenzionale più dazio;

Armada Drake (Filtre): Lit. 14.000 il Kg. convenzionale più dazio;

Convoy: Lit. 15.250 il Kg. convenzionale più dazio;

Lexington: Lit. 15.500 il Kg. convenzionale più dazio;

Newport (Long Size Filter): Lit. 17.000 il Kg. convenzionale più dazio.

Olandesi:

Amigo King Size (Filter): Lit. 13.000 il Kg. convenzionale più dazio;

Hunter King Size: Lit. 15.750 il Kg. convenzionale più dazio.

Tedesche:

Jonny Filter: Lit. 16.000 il Kg. convenzionale più dazio;

Smart Export (Filter): Lit. 16.000 il Kg. convenzionale più dazio;

Windsor (Filter): Lit. 18.000 il Kg. convenzionale più dazio.

Art. 2.

I seguenti tipi di prodotti sono radiati dalla tariffa di vendita in Italia:

PRODOTTI NAZIONALI

SIGARETTE

Canasta - Rosa d'Oriente.

PRODOTTI ESTERI

SIGARETTE

Olandesi:

Silky Brand Virginia - Humber Brand - The Rising Hope M.D. - Black Beauty - Gladstone King Size Filter - Esquire King Size - Winfield - Princeton Filter.

Belghe-Lussemburghesi:

Tigra Vert.

Tedesche:

Texas - Peer - Astra - Bali - Senoussi - Simon Arzt - Finas - Dimitrino n. 10 - Dimitrino Botschafter Filter - Simon Arzt Extra Mild.

Francesi:

Gauloises Caporal Doux - Gitanes Caporal Doux.

SIGARI

Olandesi:

Burgos - Lugo - Barcelona.

TRINCIATI

Olandesi:

Prestige.

Tedeschi:

Peterson Mixture de Luxe.

TABACCHI DA FIUTO

Tedeschi:

Goldgelb - Kownoer - Marocco Fein - Brasil.

Art. 3.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 agosto 1962

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1962
Registro n. 5 Monopoli, foglio n. 296. — MONACELLI

(5151)

DECRETO PREFETTIZIO 30 giugno 1962.

Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale di sanità di Palermo.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Visto il proprio precedente decreto n. 6324-Gab. in data 12 dicembre 1961, con il quale si provvedeva alla costituzione del Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1961-64 in conformità al disposto di cui allo art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 257 dell'11 febbraio 1961;

Considerato che quale componente il predetto Consiglio era stato chiamato a far parte, in rappresentanza dell'Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro, il dottor Pietro Amodei e che lo stesso è successivamente deceduto;

Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere alla relativa sostituzione;

Vista la designazione dell'Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro;

Decreta:

Il dottor Emanuele Guggino, dirigente dei servizi sanitari della sede di Palermo dell'Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro, è chiamato a far parte del Consiglio provinciale di sanità fino alla scadenza del Consiglio stesso, in rappresentanza dell'Istituto sopracitato.

Palermo, addì 30 giugno 1962

Il prefetto: RIZZO

(4968)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa « Produttori Latte » con sede in Genova-Pontedecimo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 agosto 1962 è stata disposta la revoca degli amministratori e dei sindaci della Soc. cooperativa « Produttori Latte » con sede in Genova-Pontedecimo, costituita in data 25 luglio 1937, per atto del notaio dott. Giuseppe Grasso, ed è stato nominato commissario governativo, per il periodo di sei mesi dalla data del decreto stesso l'avv. Riccardo Viglione.

(4872)

Revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa « Premiata Latteria Sociale » con sede in Genova-Pontedecimo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 agosto 1962 è stata disposta la revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa « Premiata Latteria Sociale » con sede in Genova-Pontedecimo, costituita in data 6 marzo 1932 per atto del notaio dott. Bernardo Grasso, ed è stato nominato commissario governativo, per il periodo di sei mesi dalla data del decreto stesso, l'avv. Riccardo Viglione.

(4873)

Proroga dei poteri conferiti al Commissario governativo della Società Cooperativa C.O.S.M.A.T. Cooperativa Servizi Manovalanza Ausiliari Traffico, con sede in Napoli.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 luglio 1962 i poteri conferiti al sig. Antonio Passeggio, commissario governativo della Società Cooperativa C.O.S.M.A.T. Cooperativa Servizi Manovalanza Ausiliari Traffico con sede in Napoli, sono stati prorogati dal 26 luglio al 26 ottobre 1962.

(4874)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Palazzolo Acreide ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1962, registro n. 21 Interno, foglio n. 236, l'Amministrazione comunale di Palazzolo Acreide (Siracusa), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5086)

Autorizzazione al comune di Lercara Friddi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 7 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1962, registro n. 21 Interno, foglio n. 235, l'Amministrazione comunale di Lercara Friddi (Palermo), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 10.970.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5080)

Autorizzazione al comune di San Biagio Platani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 14 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1962, registro n. 21 Interno, foglio n. 242, l'Amministrazione comunale di San Biagio Platani (Agrigento), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 8.750.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5085)

Autorizzazione al comune di Menfi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 14 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1962, registro n. 21 Interno, foglio n. 244, l'Amministrazione comunale di Menfi (Agrigento), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 40.880.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5082)

Autorizzazione al comune di Canicattì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 14 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1962, registro n. 21 Interno, foglio n. 241, l'Amministrazione comunale di Canicattì (Agrigento), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 110.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5083)

Autorizzazione al comune di Burgio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 14 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1962, registro n. 21 Interno, foglio n. 245, l'Amministrazione comunale di Burgio (Agrigento), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5084)

Autorizzazione al comune di Mascali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 7 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1962, registro n. 21 Interno, foglio n. 250, l'Amministrazione comunale di Mascali (Catania), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 20.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5081)

Autorizzazione al comune di Nissoria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 14 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1962, registro n. 21 Interno, foglio n. 232, l'Amministrazione comunale di Nissoria (Enna), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5088)

Autorizzazione al comune di Mirto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 24 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1962, registro n. 22 Interno, foglio n. 121, l'Amministrazione comunale di Mirto (Messina), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.245.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5090)

Autorizzazione al comune di Pozzallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 24 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1962, registro n. 22 Interno, foglio n. 124, l'Amministrazione comunale di Pozzallo (Ragusa), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 57.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5091)

Autorizzazione al comune di Naro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 14 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1962, registro n. 21 Interno, foglio n. 243, l'Amministrazione comunale di Naro (Agrigento), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 11.450.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5087)

Autorizzazione al comune di Niscemi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 24 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1962, registro n. 22 Interno, foglio n. 118, l'Amministrazione comunale di Niscemi (Caltanissetta), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 25.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5089)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 164

Corso dei cambi del 4 settembre 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,605	620,60	620,595	—	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	575,95	575,80	575,75	575,80	574,80	—	575,90	575,85	575,90	575,90
Fr. Sv.	143,51	143,54	143,5125	143,5325	143,54	—	143,53	143,55	143,52	143,56
Kr. D	89,67	89,67	89,65	89,67	89,70	—	89,64	89,70	89,68	89,67
Kr. N.	86,79	86,78	86,835	86,80	86,83	—	86,7950	86,80	86,80	86,60
Kr. Sv.	120,52	120,53	120,55	120,525	120,55	—	120,53	120,50	120,51	120,50
Fol.	172,11	172,13	172,105	172,12	172,15	—	172,13	172,10	172,12	172,10
Fr. B.	12,47	12,475	12,4775	12,475	12,475	—	12,47375	12,48	12,47	12,475
Fr. Fr. (N.F.)	126,65	126,65	126,66	126,655	126,65	—	126,6550	126,65	126,65	126,65
Lst.	1738,52	1738,40	1738,65	1738,475	1738,25	—	1738,60	1738,60	1738,55	1738,45
Dm. occ.	155,09	155,09	155,11	155,1075	155,10	—	155,1050	155,10	155,09	155,09
Scell. Austr.	24,05	24,05	24,05	24,05375	24,045	—	24,05375	24,05	24,05	24,055
Escudo Port.	21,68	21,68	21,70	21,69	21,70	—	21,68	21,68	21,68	21,68

Media dei titoli del 4 settembre 1962

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	105,925
Redimibile 3,50 % 1934	97,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,60
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,625
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,425
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,05
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,175
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	100,75
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,975
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,625
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,575
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	102,10
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,15

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 settembre 1962

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	575,85
1 Franco svizzero	143,531
1 Corona danese	89,655
1 Corona norvegese	86,797
1 Corona svedese	120,527
1 Fiorino olandese	172,125
1 Franco belga	12,474
1 Franco nuovo (N.F.)	126,655
1 Lira sterlina	1738,537
1 Marco germanico	155,106
1 Scellino austriaco	24,054
1 Escudo port.	21,685

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso per l'ammissione al corso allievi sottufficiali dei carabinieri

1. E' indetto un concorso per l'ammissione di 600 allievi al corso allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

I posti messi a concorso sono così ripartiti:

a) 300 per i militari in servizio nell'Arma (appuntati, carabinieri e allievi carabinieri) e per i giovani che non abbiano concorso alla leva — di terra o di mare — oppure, se arruolati, si trovino in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi o in congedo illimitato. I giovani alle armi nelle Forze armate possono partecipare al concorso, col benestare del comando di corpo, se sono nelle condizioni di poter ottenere il congedo prima dell'inizio del corso;

b) 300 per militari in servizio nell'Arma (appuntati, carabinieri).

Il corso avrà inizio il 1° ottobre 1963 e avrà durata biennale per i candidati di cui alla lettera *a*), annuale per quelli di cui alla lettera *b*).

Per quanto concerne le condizioni di arruolamento, il titolo minimo di studio, i limiti di età, i requisiti fisici, il periodo di servizio d'istituto, la durata della ferma, il premio di arruolamento e le modalità del concorso valgono le disposizioni contenute nell'allegato manifesto.

2. I comandi di legione dell'Arma dei carabinieri, che riceveranno le domande corredate dei documenti di cui al punto VI dell'allegato manifesto, accertato il possesso, da parte degli aspiranti, dei necessari requisiti fisici, morali e di famiglia e la regolarità dei documenti, inoltreranno al comando della Scuola sottufficiali carabinieri in Firenze le domande e i documenti stessi — unendovi anche il prescritto attestato di idoneità morale — per l'esame da parte della commissione di cui all'articolo 3 della legge 22 novembre 1961, n. 1291.

3. All'accertamento dei requisiti fisici di cui al punto III dell'allegato manifesto, dovranno provvedere i comandi di legione mediante commissione composta dal comandante della legione, presidente, dall'ufficiale medico dirigente il servizio sanitario della legione stessa, membro, e da un ufficiale inferiore della legione, membro e segretario.

Tale commissione redigerà, per ogni candidato, apposito verbale nel quale il giudizio di idoneità, da riferirsi al complesso dei requisiti fisici voluti, dovrà essere eventualmente integrato con la specifica annotazione «di molta prestanza fisica» qualora il candidato presenti tale caratteristica: ciò ai fini di cui al punto VIII, lettera *c*), dell'allegato manifesto.

4. I concorrenti non in servizio nell'Arma aspiranti al corso biennale 1963-1965 saranno sottoposti, all'atto della presentazione alla Scuola sottufficiali (Battaglione Moncalieri), a nuova visita da parte di un collegio medico composto di due ufficiali superiori medici e di un ufficiale inferiore medico.

I militari dell'Arma aspiranti ai corsi annuale (1963-1964) e biennale (1963-1965) saranno sottoposti a visita da parte dello stesso collegio medico soltanto per accertare se presentano infermità invalidanti in atto.

Il giudizio del predetto collegio medico è definitivo.

5. I concorrenti, ammessi al corso, lo frequenteranno secondo le norme del regolamento interno per la Scuola sottufficiali parzialmente riportate nell'allegato manifesto.

I Comuni provvederanno alla sollecita affissione del manifesto.

Il Ministro per la difesa: ANDREOTTI

CONCORSO A SEICENTO POSTI DI ALLIEVI SOTTUFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI (CORSO BIENNALE 1963-65 E CORSO ANNUALE 1963-64)

I. E' indetto un concorso per l'ammissione di 600 allievi al corso allievi sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri.

I posti messi a concorso sono così ripartiti:

a) 300 per i militari in servizio nell'Arma (appuntati, carabinieri e allievi carabinieri) e per i giovani che non abbiano concorso alla leva — di terra o di mare — oppure, se arruolati, si trovino in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi o in congedo illimitato. I giovani alle armi nelle Forze armate possono partecipare al concorso, col benestare del comando di corpo, se sono in condizioni di poter ottenere il congedo prima dell'inizio del corso;

b) 300 per i militari in servizio nell'Arma (appuntati e carabinieri).

Il corso avrà inizio il 1° ottobre 1963 e avrà durata biennale per i candidati di cui alla lettera *a*), annuale per quelli di cui alla lettera *b*), secondo i programmi stabiliti dal Comando generale dell'Arma.

I posti eventualmente rimasti scoperti nell'aliquota di cui alla lettera *a*) per deficienza di candidati dichiarati idonei, saranno destinati in aumento alla aliquota di cui alla lettera *b*).

Norme e requisiti per i concorrenti aspiranti al Corso biennale 1963-1965

II. Possono partecipare al concorso di cui alla lettera *a*) del punto I:

1) gli appuntati, i carabinieri e gli allievi carabinieri che:

a) non abbiano superato, alla data del presente bando, il 28° anno di età;

b) siano riconosciuti esenti da infermità invalidanti in atto;

c) posseggano come titolo di studio la licenza di scuole medie inferiori (scuola media unica, scuola di avviamento professionale con corsi biennali ad indirizzo industriale, commerciale, agrario o marinaro e scuola statale d'arte);

2) i giovani che:

a) siano cittadini italiani;

b) siano celibi o vedovi senza prole;

c) siano riconosciuti fisicamente idonei a incondizionato servizio militare ed esenti da ogni sintomo che possa far sospettare precedenti morbosi o malattie nervose o ledenti le facoltà mentali; abbiano statura non inferiore a m. 1,65 e perimetro toracico non inferiore a cm. 85;

d) non abbiano ancora concorso alla leva — di terra o di mare — ovvero, se arruolati, si trovino in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi o in congedo illimitato o se incorporati nelle Forze armate sono nelle condizioni di poter ottenere il congedo prima dell'inizio del corso;

e) abbiano, se minori, il consenso del genitore esercente la patria potestà o del tutore, per contrarre l'arruolamento volontario nell'Esercito.

Non occorre tale consenso per coloro che abbiano già concorso alla leva o siano stati arruolati

f) siano in possesso dei requisiti richiesti da uno speciale «attestato di idoneità morale», da rilasciarsi da comandi dell'Arma retti da Ufficiale o da maresciallo maggiore c. s., competenti per territorio, in base alle norme generali vigenti per l'arruolamento nell'Arma dei carabinieri;

g) abbiano, alla data del presente bando, compiuto il 18° anno di età e non superato il 22°. Tale limite massimo di età è elevato a 28 anni per i concorrenti che hanno già prestato o prestino servizio nelle Forze armate o si trovino in congedo illimitato e saranno collocati in congedo prima dell'inizio del corso, qualunque sia il grado da loro rivestito;

h) assumano, se residenti all'estero, l'impegno di sostenere le spese di viaggio dallo Stato in cui risiedono ed, in caso di «non idoneità», anche quelle relative al viaggio di ritorno;

i) posseggano il titolo minimo di studio di cui alla lettera *c*) del precedente n. 1.

III. All'accertamento dell'idoneità fisica dei concorrenti provvederà:

a) per i militari in servizio nell'Arma, apposita commissione presso i comandi di corpo da cui gli interessati dipendono;

b) per i civili, altra commissione istituita presso i comandi di legione competenti a istruire le domande di ammissione al concorso.

I concorrenti giudicati non idonei dalle suddette commissioni potranno essere ammessi — con riserva — a loro richiesta allo svolgimento del tema. Ove detta prova venga superata, essi saranno sottoposti alla visita medica definitiva da parte del collegio medico presso il Battaglione Allievi Sottufficiali di Moncalieri, prevista dal n. 4 del bando di concorso.

IV. La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 100, dovrà essere presentata entro e non oltre la data del 20 agosto 1962:

a) dai militari in servizio nell'Arma, al comando del reparto cui essi appartengono;

b) dai civili al comando della stazione dei carabinieri nel cui territorio hanno domicilio, che rilascerà agli interessati regolare ricevuta, conservandone copia agli atti. La data di presentazione della domanda è stabilita — in caso di contestazione — anche da dichiarazione che i comandanti di stazione, o chi per essi, apporranno in calce alla domanda stessa al momento della ricezione.

Le domande presentate posteriormente alla data suindicata saranno archiviate.

V. La domanda dovrà essere così compilata:

Al Comando generale dell'Arma dei carabinieri — ROMA

Il sottoscritto (*cognome e nome*) nato a il domiciliato a (1) provincia via n. appartenente al Distretto Militare di chiede di essere ammesso al concorso per il primo anno del 16° corso biennale allievi sottufficiali presso la Scuola sottufficiali.

E' in possesso del seguente titolo di studio

Fa presente che, ai fini di quanto stabilito al punto VIII comma *d*) del manifesto allegato al bando di concorso, desidera essere sottoposto alle prove d'esame relative alle seguenti, lingue estere francese; inglese, tedesco, serbo-croato (2).

Dichiara di consentire senza riserva a tutto ciò che è stabilito nella notificazione di concorso.

Allega i seguenti documenti

(firma)

(1) Per i militari in servizio nell'Arma sostituire « effettivo » al (indicare il comando di corpo).

(2) Depennare le lingue non prescelte.

VI. A corredo della domanda i concorrenti dovranno allegare il titolo di studio in originale o in copia autentica notarile. In sostituzione potrà essere allegato un certificato in carta da bollo rilasciato dal Capo dell'Istituto, sempre quando in tale documento sia esplicitamente annotato che esso ha, a tutti gli effetti, lo stesso valore del diploma. I diplomi e i certificati rilasciati da istituti parificati o legalmente riconosciuti dovranno essere legalizzati dal Provveditore agli studi.

Dal documento prodotto dovrà risultare il punto o la classifica riportata in ciascuna materia.

I candidati che ritengano di poter conseguire il prescritto titolo di studio nella sessione estiva di esami dell'anno scolastico 1962-1963 o che non fossero in grado, per motivi vari, di allegare il titolo di studio alla domanda, potranno esprimere riserva di presentarlo non oltre il 15 luglio 1963 nella intesa che, non facendolo pervenire entro tale data al comando della legione competente, la loro domanda sarà archiviata.

I concorrenti non in servizio nell'Arma dovranno, inoltre, allegare alla domanda o comunque presentare entro il termine massimo del 25 agosto 1962, i seguenti documenti

a) estratto dell'atto di nascita su carta legale;

b) certificato di stato libero su carta legale e rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella di presentazione della domanda.

I vedovi senza prole dovranno allegare invece lo stato di famiglia su carta legale;

c) atto di assenso del genitore esercente la patria potestà o del tutore, solo nel caso che l'aspirante non abbia superato la minore età e salva l'eccezione di cui al punto II n. 2, lettera *e*);

d) dichiarazione con la quale il concorrente che abbia conseguito gradi militari nelle Forze armate rinunci ai gradi stessi, per ottenere l'ammissione al corso quale allievo carabiniere. Tale rinuncia avrà effetto soltanto in caso di ammissione al corso e sarà priva di effetto — a decorrere dalla data d'invio in congedo — se, prima di aver conseguito la nomina a carabiniere, il candidato fosse, per qualsiasi motivo, rinviato in congedo.

Qualora, per circostanze dipendenti dal passato conflitto non sia possibile produrre in tutto o in parte la documentazione prescritta, gli interessati dovranno allegare alla domanda un atto notorio giudiziale dal quale risultino le complete generalità, il luogo e la data di nascita, lo stato di celibe o di vedovo senza prole, gli eventuali precedenti penali, nonchè la condotta tenuta nel luogo di ultima residenza.

Tale atto dev'essere corredato dalla dichiarazione della avvenuta distruzione degli atti d'ufficio per le circostanze di cui sopra, rilasciata dal sindaco competente.

Dovranno in ogni caso essere allegati alla domanda i documenti di cui alle lettere *c*), *d*) da parte di coloro che si trovino nelle condizioni indicate.

I concorrenti possono produrre in esenzione dal bollo i documenti di cui alle lettere *a*) e *b*), purchè alleghino alla domanda l'attestato di indigenza rilasciato dall'Autorità di pubblica sicurezza.

La presentazione dell'estratto dell'atto di nascita e del certificato attestante lo stato libero può essere sostituita con la esibizione della carta di identità in conformità delle disposizioni contenute nel decreto Presidenziale 2 agosto 1957, n. 678; in tal caso, peraltro, i concorrenti dovranno presentarsi personalmente al segretario comunale o ad una delle Autorità previste dall'art. 5 del citato decreto Presidenziale.

I seguenti documenti saranno, invece, richiesti d'ufficio dai comandi di legione competenti per territorio e allegati alle domande dei concorrenti, ai sensi dello stesso decreto Presidenziale:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato penale generale;

c) certificato di buona condotta;

d) copia del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare nelle Forze armate;

e) il nulla osta rilasciato dal competente comando di distretto militare o capitaneria di porto per i candidati che, avendo concorso rispettivamente alla leva di terra o di mare con la classe 1942 o classi precedenti, siano stati precettati ed arruolati di leva e si trovino nella posizione di congedo illimitato in attesa di chiamata alle armi.

I concorrenti residenti all'estero presenteranno la domanda, entro la data suddetta, alle rispettive Ambasciate presso le quali saranno sottoposti alla visita medica di cui al punto III e sosterranno la prova scritta d'esame.

VII. — I concorrenti dovranno sostenere un esame scritto, consistente nello svolgimento di un tema di italiano — a scelta — fra due che saranno assegnati dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri.

Il tema sarà svolto presso i comandi che saranno stabiliti a suo tempo dal Comando generale dell'Arma, dalle ore 8 alle ore 13 del 15 ottobre 1962.

VIII. — Per i concorrenti che abbiano riportato nella prova scritta un punto non inferiore a 10/20, l'apposita commissione istituita presso la Scuola sottufficiali, dopo aver provveduto alla revisione dei temi, procederà alla compilazione della graduatoria di merito in base:

a) al punto riportato nello svolgimento del tema;

b) al punto (eventuale) da attribuirsi in rapporto al titolo di studio superiore a quello minimo richiesto (un punto — espresso in ventesimi — per ciascun anno di studio successivo).

A parità di punteggio:

— se i candidati sono in possesso di titolo di studio superiore a quello minimo richiesto, l'ordine di precedenza sarà determinato dal grado del titolo di studio in possesso;

— se i candidati sono in possesso dello stesso titolo di studio, l'ordine di precedenza nella graduatoria sarà determinato dalla media aritmetica dei voti riportati negli esami relativi al titolo di studio presentato.

Per il valore da attribuirsi alle classifiche contenute nei certificati dei titoli di studio nei quali non sia indicato il punto riportato in ciascuna materia, è stabilito che alla classifica di « sufficiente » corrisponde — nelle singole materie — il voto di 6/10, a quella di « buono » il voto di 7/10 ed a quella di « ottimo » il voto di 8/10;

c) al punto da attribuirsi eventualmente in rapporto alla prestanza fisica e cioè 1 punto — espresso in ventesimi — soltanto a coloro che siano stati classificati di « molta prestanza fisica »;

d) al punto espresso in ventesimi, o frazione di punto, da attribuirsi in rapporto alla comprovata conoscenza di ognuna delle seguenti lingue estere: francese, inglese, tedesco, serbo-croato.

A tal uopo i candidati, che secondo le indicazioni del precedente punto V ne avranno fatto esplicita richiesta in sede

di domanda di ammissione al concorso, saranno sottoposti ad una prova scritta, che avverrà nei giorni appresso indicati, e ad una prova orale:

— lingua francese: 16 ottobre 1962;
— lingua inglese: 17 ottobre 1962;
— lingua tedesca: 18 ottobre 1962;
— lingua serbo-croata: 19 ottobre 1962.

La prova scritta su testi unici per tutti i concorrenti, avrà la durata complessiva di tre ore e consisterà nella:

— traduzione in lingua italiana di tre frasi di senso compiuto dalla lingua prescelta;
— traduzione nella lingua prescelta di tre frasi di senso compiuto dall'italiano.

Durante lo svolgimento di detta prova sarà consentito l'uso del solo vocabolario.

I candidati che avranno conseguito alla prova scritta una votazione non inferiore a 10 ventesimi saranno ammessi a sostenere la prova orale che avrà luogo presso la Scuola sottufficiali in Firenze in data da destinarsi.

La prova orale — della durata complessiva di 20 minuti — comprenderà:

— lettura e traduzione di un brano tratto da un libro o da un periodico, con commento degli elementi di grammatica e di sintassi;
— breve conversazione su argomenti di carattere generale.

Ai concorrenti che, nella media delle due prove avranno conseguito l'idoneità, saranno assegnati:

— 1/4 di punto per coloro che avranno raggiunto una votazione compresa tra 10 e 12 ventesimi;
— 1/2 punto per coloro che avranno raggiunto una votazione compresa tra 12,01 e 15 ventesimi;
— un punto per coloro che avranno raggiunto una votazione compresa tra 15,01 e 20 ventesimi;

e) a parità di merito sarà data la precedenza a coloro che abbiano titoli di attività partigiana per la liberazione del territorio nazionale, agli orfani di guerra od equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonchè ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di marina, aeronautica o civile, ai figli di militari dell'Arma e successivamente ai più anziani di età.

IX. — Per i viaggi dal luogo di residenza alla sede del comando di legione, presso cui dovranno subire la visita medica e da quella del comando, presso cui dovranno sostenere la prova scritta di esame e rispettivi viaggi di ritorno, i candidati non in servizio alle armi saranno provvisti, a cura dei comandi di stazione dell'Arma, delle richieste di viaggio a tariffa militare (modello *B*), con spese però a loro carico.

X. — I concorrenti provenienti dai civili ammessi a frequentare il corso avranno la qualifica di allievi carabinieri e saranno vincolati alla ferma di tre anni. Essi saranno promossi carabinieri al compimento del 6° mese di corso e riceveranno un premio di arruolamento per l'ammontare di L. 6000 che verrà corrisposto in due quote, e precisamente:

— duemila lire, all'atto dell'ammissione al primo anno di corso;
— quattromila lire, all'atto dell'ammissione al secondo anno di corso.

Gli appuntati ed i carabinieri conserveranno, per tutta la durata del corso, il grado rivestito all'atto della ammissione.

XI. — Al termine del primo anno di corso gli allievi che avranno superato gli esami finali ed avranno riportato la sufficienza in attitudine militare saranno ammessi al secondo anno.

Gli allievi che non avranno superato gli esami per la promozione al secondo anno del corso d'istruzione ma che avranno conseguito la sufficienza in attitudine militare e professionale potranno, per una sola volta, ripetere il corso.

Essi, qualora non intendano ripetere il corso ma desiderino continuare a prestare servizio nell'Arma sino al compimento della ferma triennale contratta, saranno avviati presso le stazioni; qualora invece non desiderino continuare a prestare servizio nell'Arma, nel caso non abbiano ancora assolto ai loro obblighi militari, saranno trasferiti in altra arma sino al compimento della ferma di leva.

XII. — Al termine del secondo anno del corso — consentendolo le vacanze organiche — coloro che avranno superato gli esami, conseguiranno la nomina a vicebrigadiere in data 1° agosto 1965 se idonei alla prima sessione, e 1° ottobre 1965 se idonei alla seconda sessione.

Gli allievi che non avranno superato gli esami per la nomina a vicebrigadiere potranno ripetere per una sola volta il secondo anno del corso soltanto nel caso che non abbiano già ripetuto il primo anno del corso stesso.

Essi, qualora non intendano ripetere l'anno:

a) se provenienti dai militari in servizio nell'Arma, saranno rinviati alle rispettive legioni di provenienza;

b) se provenienti dai civili saranno avviati presso le stazioni qualora desiderino continuare a prestare servizio nell'Arma sino al compimento della ferma triennale contratta e, in caso contrario, saranno trasferiti in altra arma sino al compimento della ferma di leva se non abbiano ancora assolto ai loro obblighi militari, ovvero saranno prosciolti dalla ferma triennale contratta e passati nella forza in congedo dei distretti di appartenenza.

XIII. — Qualora, per motivi indipendenti dalla loro volontà gli allievi — durante la frequenza del 1° anno di corso — restassero assenti dalle lezioni per un numero di giorni superiore a novanta potranno, a domanda, essere ammessi a frequentare il successivo corso, senza essere considerati ripetenti, ma senza diritto ad anzianità arretrata in caso di nomina a vicebrigadiere.

Nel caso, invece, che gli interessati non intendano ripetere il corso saranno avviati ad una legione allievi per completare il periodo d'istruzione. Ove non gradissero neppure essere avviati ad una legione allievi potranno chiedere il proscioglimento dalla ferma per essere avviati ai distretti di appartenenza e seguire la sorte della rispettiva classe di leva.

XIV. — Qualora il numero delle assenze raggiunga i sessanta giorni ma non superi i novanta, gli allievi sottufficiali potranno chiedere di essere esonerati dagli esami di fine corso e di essere rimandati a frequentare il corso successivo, senza essere considerati ripetenti, ma senza diritto ad anzianità arretrata in caso di nomina a vicebrigadiere.

XV. — Uguali norme valgono anche per coloro che, per qualsiasi motivo, dovessero cessare dalla qualifica di « allievo sottufficiale ».

Norme e requisiti per i militari in servizio nell'Arma aspiranti all'ammissione al corso annuale 1963-1964

XVI. — Possono partecipare al concorso di cui alla lettera *b*) del punto I gli appuntati e carabinieri che:

a) non abbiano superato il 35° anno di età alla data del presente bando;

b) abbiano prestato, alla data d'inizio del corso, almeno un anno di servizio presso le stazioni o altri reparti d'impiego;

c) emergano, a giudizio del rispettivo comandante di corpo, per contegno e capacità professionale.

Nel computo del periodo di servizio di cui alla precedente lettera *b*) dovrà essere, comunque, detratto il tempo trascorso dal concorrente:

— in licenza (escluse le licenze brevi, ordinarie e quelle concesse per infermità dipendenti da cause di servizio);
— in luoghi di cura per infermità non dipendente da causa di servizio.

XVII. — I concorrenti saranno sottoposti alle seguenti prove di esame:

a) prova scritta di italiano consistente nello svolgimento di un tema — a scelta — fra due che saranno assegnati dal Comando generale che dimostri la capacità dei candidati di saper esprimere le idee con ordine logico, e con stile semplice, chiaro e corretto;

b) prova orale di cultura generale;

c) prova orale su istruzioni e regolamenti.

I programmi delle materie di cui alle lettere *b*) e *c*) e la durata delle rispettive prove di esame sono stabiliti nella XI dispensa del *Bollettino Ufficiale* dei carabinieri anno 1946.

XVIII. — La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 100, e diretta ai comandi di corpo, dovrà essere presentata al comando di reparto di appartenenza non oltre il 30 settembre 1962.

XIX. — I concorrenti ammessi agli esami svolgeranno il tema dalle ore 8 alle ore 13 del giorno 15 dicembre 1962 presso i comandi che saranno stabiliti a suo tempo dal Comando generale dell'Arma.

XX. — I temi saranno esaminati da apposita commissione presso la Scuola sottufficiali carabinieri, la quale assegnerà

a ciascun tema giudicato sufficiente un voto da 10 a 20 (espresso in ventesimi) e procederà alla compilazione della graduatoria di merito, in base ai seguenti elementi:

1) voto riportato nello svolgimento del tema scritto;

2) precedenti di carriera e benemerenze militari e civili.

XXI. — Nella valutazione dei titoli di cui al n. 2) del precedente punto XX la commissione assegnerà:

a) due punti (espressi in ventesimi) per ogni medaglia d'oro e d'argento al valor militare ed al valor civile e per ogni promozione straordinaria per merito di guerra;

b) un punto (espresso in ventesimi) per ogni medaglia di bronzo al valor militare e per ogni croce di guerra al valor civile;

c) un punto (espresso in ventesimi) per titolo di studio superiore a quello minimo richiesto per l'ammissione al corso biennale, per ciascun anno di studio successivo;

d) un punto (espresso in ventesimi), o frazione di punto, da attribuirsi — con i criteri indicati al precedente punto VIII lettera d) — in rapporto alla comprovata conoscenza di ognuna delle seguenti lingue estere: francese, inglese, tedesco, serbo-croato.

A tal uopo i candidati, che secondo le indicazioni del precedente punto V ne avranno fatto esplicita richiesta in sede di domanda di ammissione al concorso, saranno sottoposti ad una prova scritta, che avverrà nei giorni appresso indicati, e ad una prova orale:

— lingua inglese: 16 dicembre 1962;
— lingua inglese: 17 dicembre 1962;
— lingua tedesca 18 dicembre 1962;
— lingua serbo-croata: 19 dicembre 1962.

La prova scritta e quella orale saranno svolte con le modalità ed i programmi indicati nel precedente punto VIII lettera d);

e) mezzo punto (espresso in ventesimi) per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di campagna di guerra e per ogni encomio solenne, attestato di benemerenza e promozione straordinaria per benemerenze d'istituto;

f) un punto (espresso in ventesimi) a ciascun aspirante avente il grado di appuntato;

g) due punti (espressi in ventesimi) per i provenienti dai sottufficiali delle altre armi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio o in congedo;

h) un terzo di punto (espresso in ventesimi) per ciascuno degli anni di effettivo servizio compiuto sia da carabiniere che da appuntato.

I servizi prestati per un periodo inferiore a un anno saranno calcolati se superiori a sei mesi. Nel computo del servizio prestato sarà considerato quale effettivo anche il tempo trascorso dagli aspiranti in licenze brevi ed ordinarie e quello passato in luoghi di cura o in licenza di convalescenza per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio.

A parità di merito sarà data la precedenza all'aspirante avente il grado più elevato; a parità di grado prevarrà la maggiore anzianità di servizio.

XXII. — Alle prove orali saranno, secondo l'ordine di precedenza determinato dalla graduatoria di cui al precedente punto XXI, ammessi senz'altro i primi 300 concorrenti.

XXIII. — Coloro che supereranno anche tali prove saranno ammessi a frequentare il corso che avrà la durata di 8 mesi.

XXIV. — Al termine del corso — consentendolo le vacanze organiche — gli allievi sottufficiali conseguiranno la nomina a vicebrigadiere in data 1° agosto 1964, se idonei alla prima sessione di esami, e 1° ottobre 1964, se idonei alla seconda sessione.

Gli allievi sottufficiali che per malattie o per cause indipendenti dalla loro volontà siano rimasti assenti dalle lezioni per un periodo, anche non continuativo, superiore ai novanta giorni, saranno esclusi dagli esami di fine corso e rimandati — a domanda — al corso successivo senza essere considerati ripetenti, ma senza diritto ad anzianità arretrata in caso di nomina a vicebrigadiere.

Eguale norma vale per coloro che per gli stessi motivi non potessero sostenere gli esami nè di prima, nè di seconda sessione.

Qualora il numero delle assenze raggiunga i sessanta giorni, ma non superi i novanta, gli allievi sottufficiali possono chiedere di essere esonerati dagli esami di fine corso e rimandati a frequentare il corso successivo, senza essere considerati ripetenti, ma senza diritto ad anzianità arretrata in caso di nomina a vicebrigadiere.

Avvertenze.

I concorrenti non in servizio nell'Arma aspiranti al corso biennale, compresi in graduatoria nel numero dei posti messi a concorso saranno sottoposti a nuova visita medica di accertamento definitivo, presso la Scuola sottufficiali (Btg. Allievi Sottufficiali di Moncalieri), da parte del collegio medico prevista dal n. 4 del bando di concorso.

Anche i militari dell'Arma aspiranti ai corsi annuale e biennale saranno sottoposti a visita medica da parte dello stesso collegio medico onde accertare se presentino infermità invalidanti in atto.

In conseguenza di tale visita, i dichiarati « non idonei » saranno senz'altro esclusi dal concorso.

I candidati non in servizio nell'Arma, all'atto della presentazione ai comandi di legione per l'accertamento dei requisiti fisici ed ai comandi che saranno a suo tempo indicati per lo svolgimento della prova scritta, nonchè all'atto dell'arruolamento, dovranno esibire uno dei seguenti documenti di identificazione, dei quali non sia scaduta la validità:

— carta di identità di cui all'art. 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
— passaporto;
— tessera postale;
— licenza di porto d'armi;
— libretto ferroviario;
— patente automobilistica;
— tessera universitaria.

Gli appuntati e i carabinieri dovranno esibire la tessera personale di riconoscimento, mentre gli allievi carabinieri dovranno esibire uno dei documenti prescritti per i candidati non alle armi.

Il Ministro: ANDREOTTI

(4851)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NUORO

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Nuoro.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 4332 del 29 novembre 1961, con il quale venivano dichiarate le vincitrici del concorso per le condotte ostetriche vacanti in provincia di Nuoro al 31 novembre 1960, bandito con decreto del medico provinciale n. 422 del 1° aprile 1961;

Viste le rinunce delle precedenti classificate;

Vista la graduatoria delle concorrenti approvata con decreto del medico provinciale n. 4331 del 29 novembre 1961, nonchè l'ordine di preferenza delle sedi espresso dalle stesse nella domanda di ammissione al concorso;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 4332 del 29 novembre 1961, le sottoelencate ostetriche sono dichiarate vincitrici delle condotte a fianco di ciascuna indicate:

1) Boschetti Norma: Tonara;
2) Pittau Gesuina: Sorgono;
3) Casadio Gaddoni Ornella: Orgosolo;
4) Calzedda Maria Monserrata: Gadoni;
5) Argiolas Vincenza: Olzai;
6) Frau Assunta: Lodè;
7) Mallocci Rosa: Esterzili;
8) Salaris Costantina: Seulo;
9) Argiolas Giorgina: Sadali.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Nuoro e dei Comuni interessati.

Nuoro, addì 8 agosto 1962

Il medico provinciale PUTZU

(4947)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LIVORNO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Livorno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 1361 del 21 aprile 1960 e n. 2810 del 25 luglio 1960 con i quali si bandivano i concorsi per cinque condotte mediche vacanti nei Comuni della Provincia alla data del 30 novembre 1959;

Visti i verbali redatti dalla Commissione esaminatrice nominata con decreto n. 745 dell'11 marzo 1961;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni della Provincia, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria seguente dei candidati dichiarati idonei nel concorso di cui alle premesse così come è stata formulata dalla Commissione esaminatrice:

1. Corsini Marcello	punti	55,566
2. Della Capanna Giampiero	»	55,109
3. Carnesecchi Vico	»	53,755
4. Monteleone Giorgio	»	51,377
5. Graziani Gualtiero	»	49,794
6. Materazzi Giovanni	»	49,278
7. Targetti Maurilio	»	49,110
8. Poggi Walter	»	49,081
9. Fontanelli Giorgio	»	48,549
10. Pavia Umberto	»	48,026
11. Torchio Francesco	»	47,918
12. Guadagno Luigi	»	47,595
13. Coletta Mario	»	47,584
14. Mancuso Giuseppe	»	47,549
15. Moggi Giorgio	»	47,534
16. Bolognesi Mario	»	46,172
17. Ciatto Aldo	»	45,664
18. Torelli Antonio	»	45,473
19. Signorini Mario	»	45.231
20. Favilla Alfredo Mario	»	45.159
21. Maffei Carlo	»	45,106
22. Parlanti Fausto	»	44,959
23. Cambini Leonardo	»	44,830
24. Diena Sergio	»	44,758
25. Conti Massimo	»	44,755
26. Dini Pier Luigi	»	44,703
27. Guerrieri Alberto	»	44,585
28. Pesce Mario	»	43,706
29. Cosci Luciano	»	43.194
30. Giuntini Giulio	»	42.945
31. Roccucci Pellegrino	»	42.909
32. Filippelli Sergio	»	42,757
33. Papini Fernando	punti	42.588
34. Niccolai Rolando, nato il 4 luglio 1932	»	42,500
35. Duvina Luigi, nato il 12 giugno 1933	»	42.500
36. Luisi Manlio	»	42.318
37. Spapperi Ivo	»	40,487
38. Manfrin Lanfranco	»	39,157
39. Nutini Piero	»	39,039
40. Befani Gioacchino	»	38.870
41. Rossi Gabriele	»	38,728
42. Ferrantini Mauro	»	37,500
43. Mugnai Sabatino	»	35,124
44. Bernardini Remo	»	35,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sul Foglio annunzi legali della provincia di Livorno e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori dei Comuni interessati ed a quello di questo Ufficio.

Livorno, addì 22 agosto 1962

Il medico provinciale: SIMOLA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data col quale è stata approvata la graduatoria di merito degli idonei al concorso per il conferimento di cinque condotte mediche vacanti alla data del 30 novembre 1959, nei Comuni della provincia di Livorno, bandito con decreto n. 1361 del 21 aprile 1960 e n. 2810 del 25 luglio 1960;

Viste le domande dei candidati, con l'indicazione di preferenza delle sedi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso, indicato nelle premesse, per le sedi a fianco di ciascuno indicate:

1) Corsini Marcello: Livorno « Antignano »;

2) Della Capanna Giampiero: Livorno, 3ª condotta Urbana;

3) Monteleone Giorgio: Castagneto Carducci, condotta di « Bolgheri »;

4) Graziani Gualtiero: Rosignano Marittimo, condotta del « Gabbro »;

5) Materazzi Giovanni: Rio Marina, condotta del « Cavo ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Livorno, addì 22 agosto 1962

Il medico provinciale: SIMOLA

(5109)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.